

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Indennità di missione arretrate ai funzionari dell'U.T.I.F. di Venezia. (22936).	10027	BIMA: Congedo illimitato ai militari cui sia nata prole durante l'incorporazione. (23040).	10034
AMADEI GIUSEPPE: Sulle promozioni in soprannumero presso il Ministero delle finanze. (21658)	10027	BIMA: Benefici giuridico-economici al personale della carriera esecutiva del catasto e dei servizi tecnici erariali. (23041)	10035
AMADEI GIUSEPPE: Integrazione bilanci comunali a seguito abolizione imposta sul vino. (22633)	10028	BISANTIS: Costituzione in comune autonomo di San Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria). (23198)	10035
AMICONI: Provvedimenti in Larino (Campobasso) per frana. (22965).	10029	BISANTIS: Costituzione in comune autonomo di Torre Melissa e Vena di Maida (Catanzaro). (23199, 23200)	10035
AMICONI: Provvidenze agli abitanti di Pietrabbondante (Campobasso) danneggiati da una frana. (23076)	10029	BORELLINI GINA: Riordinamento strutture e finanziamenti agli E.C.A. (22262)	10036
AMICÓNI: Frane sulla statale 157 in Lucito (Campobasso). (23077)	10029	CALAMO: Riconoscimento idoneità conseguita nei concorsi per insegnanti della regione siciliana. (22796).	10037
ANGELINI GIUSEPPE: Provvedimenti nelle Marche per danni dal maltempo. (22164).	10030	CALASSO: Sul comportamento del sindaco di Ugento (Lecce). (23111)	10037
ARENELLA: Situazione amministrativa di Casamicciola Terme (Napoli). (22844)	10031	CIANCA: Sulla gestione I.N.A.-Casa a Roma e provincia. (21461)	10037
BARDANZELLU: Costruzione strada Tempio Pausania-Arzachena (Sassari). (22374)	10031	CIANCA: Sull'amministrazione di Allumiere (Roma). (21741).	10039
BASILE: Sulle liste elettorali del comune di Capo d'Orlando (Messina). (22935)	10032	COLITTO: Residenza in Sant'Agapito (Campobasso) del medico condotto. (22007).	10040
BASILE: Sulla riscossione delle supercontribuzioni. (23093)	10032	COLITTO: Utilizzazione di contributi per opere pubbliche in Roccasicura e San Felice del Molise (Campobasso). (22567, 22572)	10040
BASILE: Sistemazione idraulico-valliva dei torrenti Sant'Andrea e San Giacomo Cartolano (Messina). (23278).	10033	COLITTO: Nuove condotte mediche in comune di Campobasso. (22718)	10041
BECCASTRINI: Imposta I.A.C.P. a carico della Santa Barbara di Cavriglia (Arezzo) relativa al triennio dal 1958 al 1960. (20101).	10033	COLITTO: Piano territoriale di coordinamento del Molise. (22983)	10041
BEI CIUFOLI ADELE: Danni subiti dai distributori di benzina delle Marche per la riduzione del prezzo del carburante. (22834).	10033	COLITTO: Trattamento economico dell'ex guardia municipale Parmigiano Tommaso di Pesche (Campobasso). (23141)	10041
BEI CIUFOLI ADELE: Sulla convocazione del consiglio comunale di Cingoli (Macerata). (23006).	10034	COLITTO: Rete idrica e fognante in Jelsi (Campobasso). (23155, 23161).	10042
		COLITTO: Rete idrica e fognante in San Morrone del Sannio (Campobasso). (23157, 23158)	10042

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

PAG.	PAG.		
COLITTO: Rete idrica in Gildone (Campobasso). (23160)	10042	GIOLITTI: Trasferimento del secondo C.A.R. da Cuneo. (23168).	10053
COLITTO: Scomparsa del giovine Franceschelli Federico. (23201)	10042	GONELLA GIUSEPPE: Sui tipi di carta bollata in uso per gli atti giudiziari. (4588, già orale)	10053
COLITTO: Erogazioni a favore della Casa di carità di Monfalcone del Sannio (Campobasso). (23204)	10043	GUADALUPI: Rete idrica e fognante in Distilleria di Mesagne (Brindisi). (22744).	10053
COLITTO: Revisione dei redditi catastali in Guglionesi (Campobasso). (23205)	10043	GUADALUPI: Inchiesta amministrativa in Ugento (Lecce). (23113)	10054
COVELLI: Benefici economici agli insegnanti in pensione ante 30 settembre 1961. (21825).	10043	INVERNIZZI: Patente di guida per macchine agricole. (23025).	10054
COVELLI: Provvedimenti del prefetto di Vercelli su deliberazioni del consiglio comunale. (22435).	10044	LUCIFREDI: Sull'applicazione dell'aumento dell'addizionale sulle imposte dirette. (23167).	10055
CRUCIANI: Sul caso del professor Baldelli di Città di Castello (Perugia). (22847)	10045	MAGLIETTA: Sull'accertamento dei redditi per imposta di fabbricato a Napoli. (21918).	10055
CRUCIANI: Pensione di guerra a Giommi Antonio. (23117)	10045	MAGLIETTA: Sistemazione degli ex giornalieri della manifattura tabacchi di Tripoli. (22310)	10055
CUTTITTA: Pensionabilità dell'indennità militare agli statali. (21865)	10045	MAGNO: Provvedimenti in Pietra Montecorvino (Foggia) per frana. (22950)	10056
DANTE: Trasferimento degli uffici finanziari da Messina a Catania. (4339, già orale)	10045	MANCINI: Costruzione acquedotto Sila Badiale (Cosenza). (23050)	10056
DANTE: Potenziamento rete telefonica in Tortorici (Messina). (16697)	10046	MARIANI: Uffici delle imposte dirette e del registro in Roseto degli Abruzzi (Teramo). (22392)	10056
DE GRADA: Sul caso della professoressa A. Camoriano di Milano. (22150)	10046	MARZOTTO: Sulla distribuzione dei contributi a favore dei tabacchicoltori in provincia di Vicenza. (22885)	10056
DE LAURO MATERA ANNA: Edificio scolastico in Torremaggiore (Foggia). (23032)	10047	MAZZONI: Attuazione legge sull'eliminazione delle case malsane. (20772).	10057
DELFINO: Demolizione di uno stabile in contrasto con il piano regolatore di Perugia. (22223)	10047	MICELI: Riliquidazione pensione agli insegnanti elementari. (20878)	10057
DELFINO: Situazione degli insegnanti mutilati ed invalidi per servizio. (23276)	10048	MINASI: Potenziamento servizio telefonico in Marina di Caulonia (Reggio Calabria). (19626)	10058
DE MICHELI VITTURI: Sull'autorizzazione all'esercizio commerciale a favore dei profughi. (22434)	10049	MINASI: Scuola di avviamento industriale in Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro). (22756)	10058
DE MICHELI VITTURI: Sul caso dell'istruttore Moschioni presso la scuola tecnica industriale di Cividale (Udine). (22605).	10050	MISEFARI: Revisione del processo di Andrea Scopelliti. (22077)	10059
DI LEO: Rete fognante in Lucca Sicula (Agrigento). (22540)	10050	MISEFARI: Sul mattatoio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro). (23231)	10059
DI LEO: Telefono semiautomatico in Santo Stefano di Quisquina (Agrigento). (22682).	10050	MISEFARI: Sulla fine del francese Georges Luitz a Falconara Albanese (Cosenza). (23253)	10060
FERIOLI: Crisi della tabacchicoltura. (22422).	10051	MISEFARI: Ricorsi contro l'eleggibilità di consiglieri comunali di Calanna (Reggio Calabria). (23254)	10060
FIUMANO': Aule scolastiche prefabbricate in San Giorgio Morgato (Reggio Calabria). (22745)	10052	MONASTERIO: Pensione privilegiata ordinaria all'ex militare Antonio Andrioli. (22396)	10060
FOGLIAZZA: Intervento del sindaco in uno sciopero della ditta Arcus di Soncino (Cremona). (22391)	10052	NANNUZZI: Sospensione degli accertamenti -sopralluogo dell'ufficio tecnico-erariale di Roma. (22247)	10061
FOGLIAZZA: Uso di una strada in comune di Torricella del Pizzo (Cremona). (22498)	10052	PAOLUCCI: Contributi edilizi per danni bellici nel chietino. (22703).	10061
GATTO VINCENZO: Trasferimento degli uffici finanziari da Messina a Catania. (4340, già orale)	10053	PRINCIPE: Nuovi edifici postali nel cosentino. (20130)	10062

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

	PAG.
RICCIO: Trasferimento della manifattura tabacchi Santissimi Apostoli di Napoli. (22892)	10062
ROBERTI: Nomina di una nuova commissione edilizia in Napoli. (4624, già orale)	10062
ROMEO: Esattoria comunale di Castellana (Taranto). (22946)	10063
ROMUALDI: Rilascio di licenze edilizie irregolari da parte del sindaco di Rimini (Forlì). (4589, già orale)	10063
RUSSO SALVATORE: Trattamento dei maestri non di ruolo nelle scuole elementari della regione siciliana. (22143)	10064
RUSSO SALVATORE: Scioglimento di una associazione studentesca nell'istituto Archimede di Catania. (22727)	10065
SANTARELLI ENZO: Corresponsione a comuni marchigiani dei sovraccanoni idroelettrici. (22468)	10065
SCALIA: Indennità ai sottufficiali « vedetta dall'elicottero ». (22989)	10066
SCARPA: Funzionamento dei corsi serali professionali in Novara. (23428)	10067
SCHIANO: Situazione al liceo classico di Ischia (Napoli). (23122)	10067
SINESIO: Blocco accettazione di denunce di prodotti vinosi. (23069)	10068
SPADAZZI: Sulle elezioni « a voto plurimo » in Sicilia. (20405)	10068
SPADAZZI: Sarcofago romano di Melfi. (22691)	10069
SPADAZZI: Ruolo dei docenti di storia dell'arte. (23123)	10069
SPECIALE: Case per il personale della difesa sull'area della caserma Generale Di Maria in Palermo. (22795)	10069
TRIPODI: Condizioni di abitabilità della caserma Santa Chiara in Cosenza. (22439)	10069
TRIPODI: Costruzione acquedotto Sila Badiale (Cosenza). (22448)	10070
TRIPODI: Potenziamento miniere di Lungro (Cosenza). (23009)	10070
TRIPODI: Variazione territoriale del comune di Soriano (Catanzaro). (23255)	10070

ALMIRANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che nel periodo dal novembre 1961 al marzo 1962 diversi funzionari dipendenti dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione di Venezia (che ha giurisdizione sulle province di Venezia, Treviso e Belluno) non hanno ricevuto l'indennità di missione loro spettante per mancanza di fondi, e che conseguentemente l'ingegnere capo dell'ufficio ha dovuto ri-

durere quantitativamente i servizi per il periodo aprile-giugno, con notevole danno alle industrie vigilate dall'ufficio, le quali dovranno subordinare le operazioni normalmente controllate dai funzionari alla disponibilità ridotta dei funzionari stessi;

per conoscere se e come intenda ovviare a tale grave inconveniente, che rischia di ripercuotersi sull'economia della zona. (22936).

RISPOSTA. — La questione prospettata, riguardante l'insufficienza dei fondi stanziati in bilancio sull'apposito capitolo 249 del corrente esercizio finanziario, era già nota a questa amministrazione che, sin dal 9 novembre 1961, si è preoccupata di chiedere una congrua integrazione dei fondi stessi.

Naturalmente, in attesa di conoscere l'esito di tale richiesta, si è dovuto assegnare ai dipendenti U.T.I.F., in ossequio alle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fondi in misura ridotta rispetto alle effettive esigenze degli uffici medesimi.

Non appena, per altro, ottenuto il parere favorevole a detta integrazione questo Ministero ha disposto, nell'attesa dell'iscrizione della somma concessa all'anzidetto capitolo mediante provvedimento legislativo di variazione al bilancio, l'assegnazione ai dipendenti U.T.I.F. dei fondi ancora disponibili in bilancio sul capitolo stesso, per metterli in grado di provvedere al pagamento ai dipendenti impiegati delle indennità relative ai servizi effettuati durante i primi tre trimestri dell'esercizio finanziario in corso.

Nel contempo, i capi degli uffici sono stati invitati ad assicurare il normale svolgimento dei servizi esterni durante il quarto trimestre del corrente esercizio.

In particolare, all'U.T.I.F. di Venezia è stata assegnata la somma complessiva di 7 milioni di lire necessaria, secondo le indicazioni dell'ingegnere capo, a regolarizzare i pagamenti delle tabelle di missione arretrate, nonché ad assicurare il normale svolgimento dei servizi esterni del suddetto ufficio.

Il Ministro: TRABUCCHI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Al fine di conoscere:

a) se risponda a verità la notizia secondo la quale il consiglio di amministrazione del Ministero, designando il personale promovibile in soprannumero ai sensi della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, non avrebbe tenuto conto del fatto che la legge stessa, per il disposto dell'articolo 34, deve essere applicata con de-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

correnza 1° luglio 1961, ed avrebbe fatto decorrere le promozioni conferite, secondo la prassi comune, dalla data di riunione del consiglio;

b) se il consiglio di amministrazione abbia tenuto presente, nella circostanza, il motivo che indusse il Parlamento a differire al 1° luglio 1961 la data di applicazione della legge, inizialmente fissata al 1° gennaio 1961, e quale conclusione ne abbia tratto.

L'interrogante chiede infine di conoscere come il consiglio di amministrazione intenda applicare l'articolo 13 della citata legge, secondo il quale è stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 vengono estese anche al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse, visto che nessun provvedimento particolare è stato adottato nei riguardi del personale esecutivo delle amministrazioni tecniche delle dogane e del catasto, che trovasi appunto nelle condizioni contemplate dal citato articolo di legge. (21658).

RISPOSTA. — In ordine alla questione concernente l'applicazione dell'articolo 34 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato, parere del quale si è tuttora in attesa.

Per quanto riguarda l'articolo 13 della citata legge n. 1143, si comunica che la norma in esso contenuta trova applicazione, nell'ambito di questa amministrazione, nei confronti del personale della carriera esecutiva della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Solo per detto personale, infatti, particolari disposizioni prevedevano gli esami, indicati nell'articolo 11 della legge stessa, per conseguire la promozione alla qualifica di assistente principale, disegnatore principale e computista principale (ex grado X di gruppo C) e cioè a qualifiche diverse da quelle previste dallo stesso articolo 11.

Di conseguenza, le promozioni alle qualifiche sopra specificate, conferite mediante scrutinio di merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1143, avranno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Analogo beneficio non potrà, però, essere concesso agli impiegati che, pur avendo riportato l'idoneità nei concorsi per esame speciale, conseguiranno la promozione posteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Ciò per il fatto che tali promozioni non saranno conferite in applicazione della legge stessa, come è richiesto dall'articolo 11 bensì ai sensi dell'articolo 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che le promozioni di cui sopra non potranno aver luogo per il momento e fino a quando non verranno riassorbiti, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 361 del testo unico, tutti i posti conferiti in soprannumero in applicazione del sesto comma dell'articolo stesso.

Il Ministro: TRABUCCHI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — di fronte allo stato di gravissimo disagio finanziario nel quale si trovano i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, per effetto della soppressione totale dell'imposta di consumo sul vino — ritenga doveroso, in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. 1870 per l'integrazione dei bilanci comunali, autorizzare i comuni di cui si è detto, a trattenerne, salvo conguaglio, con decorrenza dal 1° aprile 1962 quanto riscuotono per conto dell'erario a titolo di imposta generale sull'entrata limitatamente alle bevande vinose. (22633).

RISPOSTA. — Per poter aderire a questa richiesta, si renderebbe necessario — trattandosi di distogliere un'entrata erariale dalla sua normale destinazione — promuovere un'apposita disposizione legislativa che modifichi le vigenti norme in base alle quali gli esattori e gli appaltatori delle imposte di consumo devono versare all'erario l'imposta sull'entrata da essi riscossa.

Non si ravvisa, per altro, l'opportunità dell'emanazione di una tale norma — che, tra l'altro, per ragioni obiettive, non si appalesa attuabile con la rapidità necessaria — in quanto, come è noto, è già all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 1870 col quale si provvede, a seguito della abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, alla integrazione dei bilanci comunali.

Il Ministro: TRABUCCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

AMICONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della preoccupante ripresa del movimento franoso nell'abitato di Larino (Campobasso), causata nel mese di marzo 1962 dall'eccezionale maltempo che si è abbattuto nel basso Molise, si da provocare un abbassamento del piano stradale di oltre un metro per circa 30 metri di lunghezza, in via della Circonvallazione, e un nuovo cedimento nell'intero zona di via Elena, nonché l'interruzione della provinciale n. 73, Bifernina, in corrispondenza di detta frana; e se — in considerazione dello stato di grave allarme in cui versa la popolazione, fra l'altro indignata per l'incuria dimostrata dalle autorità di Governo in tutto il lungo periodo che intercorre dal primo manifestarsi di sì grave fenomeno (novembre 1960: epoca in cui l'interrogante denunciò la gravità dell'accaduto e l'urgenza di un serio intervento, presentando all'allora ministro dei lavori pubblici, Zaccagnini, una interrogazione a risposta orale, risposta che, però, non venne mai) fino alla odierna ripresa del detto movimento franoso — intenda, almeno questa volta, in presenza del maggior danno verificatosi e, purtroppo, nella prospettiva certa di ancora maggiori danni, intervenire con la massima decisione ed urgenza, procedendo alla necessaria opera di consolidamento, a totale carico dello Stato, dell'abitato in questione.

L'interrogante chiede inoltre che, nel frattempo, vengano disposte misure straordinarie ed urgenti per arginare il movimento franoso, per riparare il tratto della fognatura principale travolto dalla frana stessa, per riattivare il traffico sulla provinciale Bifernina e infine per venire incontro, con provvidenze concrete, ai cittadini che hanno avuto danni alle proprie abitazioni e a quelle famiglie che sono state costrette a sfollare. (22965).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1962 è stata disposta, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'inclusione dell'abitato di Larino, interessato da un movimento franoso, fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato.

Per il consolidamento di detto abitato questo Ministero ha già disposto l'esecuzione di lavori per l'importo di lire 5 milioni, che sono in avanzato stato di realizzazione.

Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica nel suindicato comune, è stata disposta, ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010,

l'esecuzione dei lavori di ripristino della rete idrica e dello scarico del collettore delle fogne, per l'importo complessivo di lire 3.500.000.

Detti lavori sono in fase di ultimazione.

Per quanto concerne l'interruzione della strada provinciale n. 73, Bifernina, a seguito della quale il traffico è stato deviato per l'interno dell'abitato, s'informa che i relativi lavori sono di competenza dell'amministrazione provinciale.

S'informa, infine, che questo Ministero trovasi nell'impossibilità d'intervenire per il ripristino delle abitazioni danneggiate in conseguenza del suindicato movimento franoso in quanto mancano apposite provvidenze legislative.

Il Ministro: SULLO.

AMICONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in favore di quelle famiglie, in massima parte contadine, residenti in agro di Pietrabbondante (Campobasso), le cui abitazioni sono state distrutte o gravemente danneggiate da un movimento franoso, causato dal recente, eccezionale maltempo. (23076).

RISPOSTA. — A seguito del movimento franoso che ha avuto luogo nella contrada Troilo del comune di Pietrabbondante a causa delle avversità atmosferiche verificatesi durante la scorsa stagione invernale, questo Ministero ha già disposto il pronto intervento ai sensi del decreto-legge 12 agosto 1948, n. 1010, per il ripristino della strada comunale Castel Verrino-Pietrabbondante.

23 famiglie, costituenti l'intera popolazione di detta contrada, hanno dovuto abbandonare i propri alloggi: 20 famiglie si sono provvisoriamente sistemate presso il capoluogo di Pietrabbondante, mentre le rimanenti tre famiglie hanno trovato alloggio in masserie.

A causa della vastità e della gravità del movimento franoso, questo Ministero ha stabilito che sia esperita l'istruttoria per l'inclusione dell'abitato in parola fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. Sono, pertanto, in corso i necessari accertamenti geologici.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

AMICONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere — a seguito delle grosse frane che recentemente in più punti hanno interrotto la statale n. 157 nei pressi del comune di Lucito (Campobasso) e

provocato il crollo di diverse abitazioni e il ferimento di alcuni cittadini (anche la caserma dei carabinieri e l'asilo infantile minacciano di crollare). — quali provvedimenti siano stati presi per fronteggiare l'allarmante situazione e quali concreti aiuti siano stati concessi ai cittadini che hanno avuto danni alle proprie abitazioni o alla persona, e a quelle famiglie che sono state costrette a sfollare. (23077).

RISPOSTA. — Al fine di ripristinare sollecitamente il traffico sulla strada statale n. 157, che nei pressi del comune di Lucito era interrotta in più punti a causa di frane e smottamenti, provocati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel marzo 1962, l'«Anas» è prontamente intervenuta con operai e mezzi meccanici per asportare il materiale franato e ricostruire il corpo stradale.

Inoltre questo Ministero in data 20 aprile 1962 ha disposto, col rito della somma urgenza, a norma dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, l'esecuzione dei lavori di consolidamento dell'abitato del suindicato comune, per l'importo di lire 2 milioni.

Per quanto concerne i danni che il suindicato evento calamitico ha provocato alle abitazioni s'informa che questo Ministero trovasi attualmente nell'impossibilità d'intervenire per il relativo ripristino in quanto mancano apposite provvidenze legislative.

S'informa, infine, che la prefettura di Campobasso ha provveduto, tramite l'E.C.A., all'erogazione di sussidi straordinari a favore di sei famiglie del comune in parola, che hanno dovuto abbandonare le proprie case e che hanno trovato sistemazione nello stesso comune.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga urgente intervenire per la riparazione dei danni provocati dalle recenti alluvioni in numerose località della regione marchigiana, e particolarmente all'abitato di Sant'Agata Feltria e alla viabilità provinciale a Ripa Canea (Maiolo) e Macchia dei castagni (Sant'Agata Feltria), che hanno dimostrato l'indilazionabilità del finanziamento di un piano organico di opere di sistemazione idraulica e idraulico-forestale, senza l'attuazione del quale il dissesto idrogeologico di quella regione è destinato ad assumere proporzioni sempre più allarmanti. (22164).

RISPOSTA. — Nella località Ripa Canea della provincia di Pesaro si è manifestata una frana che ha interrotto la strada Ponte Molino-Baffone-Maiolo nel comune di Maiolo, con conseguente deviamiento del transito sulla comunale Santa Maria d'Antico.

Al ripristino di detta strada provvederà l'amministrazione provinciale di Pesaro, mentre l'ufficio del genio civile di Pesaro curerà la sistemazione idraulica del torrente Andeto, interessante la zona, con i fondi e mezzi a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste, per le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Detti lavori, per i rispettivi importi di lire 6 milioni e lire 5 milioni, sono stati già appaltati.

In merito all'abitato del comune di Sant'Agata Feltria, s'informa che, a seguito di sopralluogo effettuato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Pesaro con l'ingegnere capo dell'amministrazione provinciale di Pesaro, i rappresentanti del comune ed i dirigenti del consorzio di bonifica montana Fanante e Chiusa, è stato accertato un movimento franoso lungo il Fosso dei Sodi a nord-est del capoluogo, che non presenta immediata pericolosità.

A seguito di detto sopralluogo è stato concordato che, al fine di una migliore organicità degli interventi, il suindicato consorzio di bonifica montana, in collaborazione con l'ufficio del genio civile e con l'amministrazione provinciale, provvederà alla redazione di un progetto generale per la regolamentazione delle acque e per la costruzione delle opere di difesa.

S'informa, infine, che il Comitato dei ministri per le aree depresse con delibera in data 13 luglio 1961 approvò un programma quadriennale, dell'importo complessivo di lire 3 miliardi 184 milioni, comprendente opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani nelle Marche da effettuare a cura degli uffici del genio civile, degli ispettorati ripartimentali del corpo forestale, nonché dei consorzi di bonifica con i fondi di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 635, assegnati a detta regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Con la realizzazione di tale programma, già iniziata con i fondi stanziati per gli esercizi 1960-61 e 1961-62, si intende dare impulso alla sistemazione idrogeologica dei terreni interessati, anche ai fini del loro sviluppo economico produttivo e di un miglioramento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

delle condizioni di vita delle popolazioni delle aree depresse nelle Marche.

Il Ministro: SULLO.

ARENELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre al fine di sanare la grave situazione esistente presso l'amministrazione comunale di Casamicciola Terme (Napoli).

Risulterebbe, difatti, che presso il detto comune non si redigono bilanci regolari dal 1952, e che da detta epoca non sono redatti i regolari consuntivi;

che tale irregolare situazione è stata rilevata da funzionari della prefettura di Napoli e che, purtroppo, nessun provvedimento è stato a tutt'oggi preso.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere: se risulti vero che il sindaco di detto comune ha ordinato al tesoriere comunale il pagamento di conti per parecchi milioni, senza che tali spese, ivi compresi i pagamenti, fossero state approvate dai competenti organi locali e quindi dagli organi provinciali;

se risponda a verità che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto giudiziariamente la restituzione della somma di lire 64 milioni versati per numerosi corsi di qualificazione, e senza che il municipio abbia fornito i regolari rendiconti ai competenti organi;

se sia vero che il comune di Casamicciola sia stato condannato dal tribunale di Napoli a pagare all'Avvocatura dello Stato la somma di lire 1.500.000 per spese di procedura per le azioni intraprese dal Ministero del lavoro;

i motivi per i quali il segretario comunale dottor Iovino, del comune di Barano d'Ischia, inviato a Casamicciola Terme per prestare servizio interino, non abbia potuto prendere regolare servizio;

se l'attuale sindaco di Casamicciola Terme, signor Antonio Castagna, sia stato impiegato presso la Cassa per il mezzogiorno senza nessun concorso e senza i titoli necessari per tale impiego. (22844).

RISPOSTA. — Le irregolarità nella gestione del comune di Casamicciola Terme hanno formato oggetto di accertamenti da parte della prefettura di Napoli e le inadempienze rilevate sono in via di eliminazione.

Effettivamente il Ministero del lavoro ha ingiunto al comune la restituzione della somma di 64 milioni per corsi di qualificazione di cui non erano state rese le contabilità; ma il comune ha deliberato di resistere all'in-

giunzione avendo provveduto a rendere alcune di tali contabilità, il cui importo andrebbe perciò defalcato dalla somma richiesta in restituzione.

I giudizi che ne sono seguiti dinanzi al tribunale di Napoli sono tuttora pendenti, e pertanto nessuna pronuncia è finora intervenuta anche in ordine al pagamento delle spese processuali.

Il conferimento della reggenza della segreteria del comune di Casamicciola a Iovino Nicola non ha avuto attuazione in quanto il predetto è stato nominato segretario comunale di ruolo in un comune della provincia di Teramo. Antonio Castagna, sindaco di Casamicciola, non risulta essere mai stato alle dipendenze della Cassa per il mezzogiorno.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se ravvisi la necessità di prendere in considerazione la proposta già inoltrata alla direzione della Cassa per il mezzogiorno in data 30 gennaio 1962 dal sindaco del comune di Luras (Sassari) per la costruzione di una strada di collegamento diretto fra Tempio Pausania e Arzachena, passando per Nuchis e Luras.

L'interrogante rileva che l'utilità di questa strada fu riconosciuta dal presidente della Cassa per il mezzogiorno il 19 ottobre 1961, quando egli visitò la zona e si rese conto della improrogabile necessità di creare nuovi sbocchi per lo sviluppo della zona stessa, la cui viabilità, in proporzione, è la più arretrata di qualsiasi altra zona della Sardegna e d'Italia. (22374).

RISPOSTA. — In merito alla costruzione di una strada collegante direttamente Tempio Pausania ad Arzachena, passando per Nuchis e Luras, si informa che tali centri sono agevolmente collegati con le esistenti statali (nn. 127 e 133).

Pertanto, la richiesta di costruire 31-32 chilometri di strada nuova con una spesa, ove si volesse dare alla nuova arteria il carattere di direttissima, di 700-800 milioni, non può essere accolta, anche perché i fondi destinati al settore della viabilità sono stati interamente impegnati per la realizzazione dei programmi approvati da questo Comitato.

Si dà comunque assicurazione che la richiesta avanzata sarà tenuta presente per l'avvenire cercando per essa una soluzione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

nel quadro della realizzazione delle strade di sviluppo agricolo della zona.

Il Ministro: PASTORE.

BASILE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare che nel comune di Capo d'Orlando (Messina), dove le elezioni comunali si terranno il 10 giugno 1962, si iscrivano illegalmente elettori dei comuni di Falati Mamertino, Piroina, Brolo, Naso, Capriena, San Salvatore d'Italia, Tortorici, Castell'Umberto, i quali elettori, senza abbandonare la loro effettiva residenza, chiedono un trasferimento fittizio a Capo d'Orlando per partecipare alle elezioni comunali in questo comune. (22935).

RISPOSTA. — Sulla base di accertamenti disposti d'ufficio, non risulta confermato da alcun preciso elemento di fatto che nelle liste elettorali del comune di Capo d'Orlando, ove il prossimo 10 giugno si terranno le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale, siano avvenute illegali iscrizioni di cittadini residenti in altri centri della provincia di Messina.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

BASILE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga necessario sospendere la riscossione abusiva dei tributi comprensivi delle supercontribuzioni, che sono inesigibili, come ha deciso la sentenza della Corte costituzionale. La coattività del pagamento costituisce un illecito che provoca giustificato malcontento, data anche la difficoltà di eseguire i pagamenti a causa della crisi agricola, cui si aggiungono le recenti calamità atmosferiche, mentre è noto che in Sicilia gli agrumi sono pendenti ancora sulle piante, perché il prezzo di vendita non raggiunge il costo della raccolta. (23093).

RISPOSTA. — In seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 332, quinto comma, del testo unico delle leggi comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1955, n. 289, sono state già impartite, con circolare n. 3 (protocollo n. 2/763) del 15 febbraio 1962, agli uffici ed agli enti interessati le disposizioni del caso.

Con tale circolare è stato, tra l'altro, precisato quanto segue.

Per quanto riguarda le maggiorazioni dei vari tributi locali autorizzate dalla commissione centrale per la finanza locale a pareggio dei bilanci comunali, va posto in rilievo che gli effetti dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 332, comma quinto, del testo unico delle leggi comunale e provinciale, investono il periodo anteriore al 1° gennaio 1961, in quanto, com'è noto, proprio da quest'ultima data la suddetta norma è stata modificata dall'articolo 23 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, con la determinazione di limiti massimi insuperabili.

Pertanto non è più consentito ora compilare nuovi ruoli comunali per maggiorazioni sui vari tributi autorizzate dalla commissione centrale per la finanza locale — e dalle giunte provinciali amministrative in virtù dell'analogo potere decentrato ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 332 — a pareggio dei bilanci comunali dell'esercizio 1960 e precedenti, né può proseguirsi oltre nella riscossione di ruoli della specie precedentemente resi esecutivi e pubblicati.

Le intendenze di finanza disporranno, anche relativamente a questi ruoli, la sospensione della riscossione in attesa della emissione, da parte delle amministrazioni comunali interessate, dei relativi provvedimenti di sgravio, che dovranno essere adottati con ogni sollecitudine.

Potrebbe verificarsi il caso, invero eccezionale, che le maggiorazioni di cui sopra siano state iscritte a ruolo assieme al tributo base dovuto per l'anno in corso (o per anni precedenti se non prescritti) comprensivo delle maggiorazioni autorizzate a norma del ricordato articolo 23 della legge n. 1014.

In tale eventualità, dovendosi escludere la possibilità di sospendere la riscossione dell'intero ruolo, i comuni dovranno disporre con ogni urgenza lo sgravio delle somme iscritte nel ruolo in questione per le supercontribuzioni risultanti illegittime.

Per quanto riguarda, poi, i danni causati all'agricoltura dalle recenti avversità atmosferiche, si fa presente che è in corso presso l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione siciliana, un'indagine preliminare intesa ad individuare, nelle singole province, i comuni maggiormente danneggiati, nei quali disporre gli accertamenti tecnici necessari per l'eventuale applicazione dei provvedimenti agevolati previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: TRABUCCI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

BASILE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se creda necessario sollecitare l'inizio dei lavori per la sistemazione idraulico-valliva del torrente Sant'Andrea e dell'affluente San Giacomo Cartolano nei comuni di Mazzarà Sant'Andrea e Rodi Milici (Messina), per cui è stata approvata una perizia di 8 milioni. (23278).

RISPOSTA. — I lavori di cui trattasi, previsti in apposita perizia di lire 8 milioni, già approvata, avranno inizio entro il mese di giugno 1962, non appena verranno espletate le formalità per l'accollo dei lavori medesimi.

Il Ministro: SULLO.

BECCASTRINI E TOGNONI — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere come sia stata effettuata la ripartizione dell'imposta I.C.A.P., relativa al reddito prodotto, negli anni 1958-59 e 1960, dalla centrale termoelettrica Santa Barbara, sita nel comune di Cavriglia (Arezzo).

In particolare si chiede di conoscere:

a) l'ammontare del reddito accertato ai fini dell'imposta I.C.A.P. per ciascuno dei suddetti anni;

b) l'ammontare dell'imposta e l'elenco degli enti cui è stata corrisposta con il relativo importo. (20101).

RISPOSTA. — La centrale termoelettrica di Santa Barbara, sita in comune di Cavriglia, è di proprietà comune per due terzi della società elettrica Selt-Valdarno con sede in Firenze e per un terzo della Società romana di elettricità con sede in Roma.

Ciò premesso, si comunicano qui si seguito i redditi iscritti nei ruoli riguardanti gli esercizi 1958, 1959 e 1960 a carico delle due predette società sulla base delle dichiarazioni annuali dalle stesse prodotte:

società elettrica Selt-Valdarno:	
esercizio 1958	L. 3.056.056.000
» 1959	» 4.425.807.000
» 1960	» 4.836.172.000
Società romana di elettricità:	
esercizio 1958	L. 3.998.616.000
» 1959	» 4.309.667.000
» 1960	» 4.536.424.000

Trattasi, come è evidente, di redditi provvisori suscettibili di variazione in relazione alle rettifiche che verranno operate dai competenti uffici distrettuali delle imposte, per cui deve presumersi che anche le conseguenti quote assegnate ai comuni, sulla base dei red-

diti stessi, agli effetti dell'imposta I.C.A.P., subiranno modifiche in aumento.

Circa l'ammontare dell'imposta I.C.A.P., da calcolarsi sul reddito di ricchezza mobile accertato, si fa presente che detta imposta comunale è determinata dall'applicazione di una aliquota la quale può giungere, per i redditi classificati in categoria B, fino al limite del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Naturalmente, però, l'ammontare di detta imposta è determinato, nel suo preciso importo, solo quando il reddito è divenuto definitivo; è necessario pertanto, al momento attuale, attendere il risultato dell'analisi dei bilanci delle due accennate società oggetto di esame da parte dei competenti uffici delle imposte.

I comuni interessati ai riparti in questione sono ben 243 per la Società romana elettricità, compresi nelle province di Roma, Rieti, Latina, Terni, Viterbo, Frosinone, Aquila, Grosseto e Arezzo; per i redditi prodotti dalla società elettrica Selt-Valdarno il numero dei comuni interessati al riparto è, rispettivamente, di 234 per il 1958 ed il 1959 e di 240 per il 1960.

Tenuto conto del notevole numero dei comuni interessati al riparto ed, inoltre, che trattasi di riparti provvisori e quindi suscettibili di variazione, non si è ancora in grado di comunicare l'elenco completo dei comuni beneficiari dell'imposta in questione e le relative quote loro attribuite.

Si fa pertanto riserva di fornire ulteriori notizie in argomento.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BEI CIUFOLI ADELE, ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELLI ENZO, SANTARELLI EZIO E CALVARESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando si intenda provvedere al risarcimento dei danni subiti dagli addetti alla distribuzione di benzina della regione marchigiana a causa dell'ultima riduzione del prezzo, senza preavviso, che provocò un passivo fra il prezzo del carico già effettuato e il nuovo prezzo stabilito.

Gli interroganti fanno presente che la mancanza di un tale provvedimento creerebbe un serio malcontento nella categoria che giustamente attende ciò che le spetta di diritto. (22834).

RISPOSTA. — Premesso che il rimborso di tributi già legittimamente assolti può essere concesso solo se previsto da una espressa di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

sposizione legislativa, così come è avvenuto in precedenti casi di riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina (veggasi, ad esempio, la legge 13 luglio 1960, n. 661, nella quale è stato convertito il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406), deve farsi presente che, in occasione dell'ultima diminuzione di detta imposta da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale, con effetto dal 1° febbraio 1961, nessun rimborso di differenza di tributo sulle giacenze esistenti a tale data è stato previsto né dal decreto legge 21 gennaio 1961, n. 2, né dalla legge di conversione del 9 marzo 1961, n. 111.

Ciò perché:

1) a differenza delle precedenti riduzioni, il citato decreto legge n. 2 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 gennaio 1961, con un preavviso, quindi, di otto giorni rispetto alla data di decorrenza della cennata ultima diminuzione d'imposta;

2) con l'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 2, proprio ad evitare, in linea di massima, giacenze di benzina che l'imposta di fabbricazione aveva assorbito nella vecchia misura senza compromettere la continuità dei rifornimenti agli utenti, si è consentito di estrarre con tre giorni di anticipo — 29, 30 e 31 gennaio — dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati, benzina con il pagamento dell'imposta di fabbricazione nella nuova misura di lire 8.850 per quintale e dell'aliquota condensata d'I.G.E. del 5,90 per cento.

Con tali accorgimenti e con l'aver permesso che anche negli anzidetti tre giorni di anticipo i gestori dei distributori continuassero a vendere il carburante al vecchio prezzo, si sono costituite le condizioni atte ad evitare danni agli operatori del settore e comunque, negli eventuali casi marginali, giacenze di prodotto, che aveva scontato le preesistenti aliquote di tributo, in misura eccedente i quantitativi sui quali, neppure in occasione delle antecedenti riduzioni, venne mai accordato il rimborso.

Così stando le cose si è dell'avviso che anche i casi accennati dagli interroganti appartengono a quelli marginali di cui innanzi è cenno, per i quali manca, malgrado ogni buon volere, la possibilità di adottare l'invocato provvedimento di rimborso.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BEI CIUFOLI ADELE E SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per

essere informati sulla grave violazione dei termini di legge a proposito della convocazione del consiglio comunale di Cingoli (Macerata).

Gli interroganti, mentre chiedono precise informazioni sulla situazione di quella amministrazione comunale e sulle ragioni che inducono la giunta a non convocare il consiglio comunale e a non discutere il bilancio 1962, sottolineano che già in data 31 dicembre 1961 è stata presentata a norma di legge richiesta di convocazione del consiglio stesso da parte di 10 componenti. (23006).

RISPOSTA. — La richiesta di convocazione del consiglio comunale di Cingoli, avanzata da alcuni consiglieri il 31 dicembre 1961, perché venisse discussa una mozione di sfiducia a seguito della mancata approvazione del bilancio 1962, non poté essere accolta dall'amministrazione interessata, sia perché formulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 della legge comunale e provinciale 1915, che riguarda la revoca del sindaco — anziché ai sensi dell'articolo 124 che disciplina, al terzo comma, le modalità di convocazione del collegio a richiesta dei consiglieri — sia perché si era determinata in seno all'amministrazione stessa una situazione di crisi che, poco dopo, indusse il sindaco e la giunta a rassegnare le dimissioni.

Per altro, la crisi si è successivamente risolta con l'elezione di una nuova giunta, avvenuta il 14 aprile 1962.

Per lo specifico adempimento dell'approvazione del bilancio, attesa la prolungata inattività del consiglio comunale, il prefetto di Macerata aveva già nominato apposito commissario che al riguardo ha provveduto, in via sostitutiva, con atto del 17 aprile 1962.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BIMA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda estendere il beneficio del congedamento ai giovani sposati, ai quali nasca dopo l'incorporazione, e sempreché si trovino in particolari condizioni economiche.

Attualmente questo beneficio viene applicato solamente a quei giovani sposati con figli che ne fanno domanda ai rispettivi distretti entro i termini stabiliti dal manifesto di chiamata alle armi del proprio scaglione. (23040).

RISPOSTA. — Le condizioni attuali di concessione del beneficio cui si fa riferimento sono dovute alla necessità di conoscere prima

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

della incorporazione il contingente di giovani sui quali l'amministrazione militare può contare per il soddisfacimento delle sue esigenze.

Per altro, ove l'entità del contingente effettivamente incorporato lo consenta, istanze di invio in licenza illimitata di militari alle armi cui sia nata prole durante la prestazione del servizio militare di leva, vengono accolte dopo un congruo periodo di servizio che, di norma, raggiunge i 12 mesi. In taluni casi di particolare rilevanza, il beneficio viene accordato anche prescindendo dalla durata del servizio prestato.

La materia dei benefici connessi alla prestazione del servizio militare di leva sarà comunque oggetto di riesame in sede di revisione delle leggi sul reclutamento, da attuare nel quadro dei provvedimenti delegati di cui al noto disegno di legge sul riordinamento del Ministero della difesa, all'esame del Parlamento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BIMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il motivo per il quale gli appartenenti all'ex grado secondo della carriera esecutiva della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, risultati idonei al concorso per esame speciale e per merito distinto, non siano compresi nell'applicazione del disposto degli articoli 11 e 13 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, riguardante benefici di carriera agli impiegati dello Stato (promozioni in soprannumero).

Il fatto che gli esami di concorso per la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali avvengano alle qualifiche corrispondenti di primo archivista, anziché a quelle di archivista, non è certamente motivo sufficiente perché tale personale venga esonerato dai benefici della succitata legge n. 1143. Infatti, sarebbe ingiusto se tali promozioni avvenissero soltanto per coloro che iniziano la carriera col grado inferiore. (23041).

RISPOSTA. — La norma di cui all'articolo 13 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, trova applicazione nei confronti del personale della carriera esecutiva della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in quanto per detto personale particolari disposizioni prevedono gli esami indicati nell'articolo 11 della legge stessa, per conseguire la promozione alla qualifica di assistente principale, disegnatore principale e computista

principale (ex grado decimo di gruppo C) e cioè a qualifiche diverse da quelle previste dall'articolo 11 citato.

Di conseguenza, le promozioni alle qualifiche sopra specificate, conferite mediante scrutinio di merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 1143, avranno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Analogo beneficio non potrà, però, essere concesso agli impiegati che, pur avendo riportato l'idoneità nei concorsi per esame speciale, conseguiranno la promozione posteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Ciò per il fatto che tali promozioni non saranno conferite in applicazione della legge stessa, come è richiesto dall'articolo 11, bensì ai sensi dell'articolo 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BISANTIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere particolari a riguardo della istruttoria e dello stato attuale della pratica relativa alla costituzione del comune autonomo di San Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria), mediante distacco della frazione San Ferdinando di Rosarno dal capoluogo del comune di Rosarno, e l'aggregazione della frazione Eranova del comune di Gioia Tauro. (23198).

RISPOSTA. — La costituzione in comune autonomo della frazione San Ferdinando di Rosarno, richiesta in via amministrativa dai frazionisti interessati, è in fase di avanzata istruttoria presso la prefettura di Reggio Calabria. Il progetto di delimitazione territoriale predisposto al riguardo dal competente ufficio del genio civile, non comprende la frazione Eranova che appartiene ad altro comune.

Indipendentemente dal procedimento amministrativo di cui sopra, sull'argomento è pendente per l'esame della Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa del deputato Foderaro (atto n. 3447).

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BISANTIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere particolari a riguardo della istruttoria e dello stato attuale della pratica

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

relativa alla costituzione del comune autonomo di Torre Melissa dal capoluogo di Melissa (Catanzaro). (23199).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta pervenuta alla prefettura di Catanzaro per la erezione in comune autonomo della frazione Torre Melissa, del comune di Melissa.

Nello scorso anno, venne costituito localmente un comitato per detta erezione ma lo stesso ha cessato presto di funzionare.

Si ha motivo di ritenere, pertanto, che il problema non sia più considerato attuale da quanti hanno avuto occasione di interessarsene in passato.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BISANTIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere particolari al riguardo della istruttoria e dello stato attuale della pratica relativa alla costituzione del comune autonomo di Vena di Maida (Catanzaro), mediante distacco della frazione di Vena di Maida dal capoluogo del comune di Maida. (23200).

RISPOSTA. — Non è possibile promuovere la costituzione in comune autonomo della frazione Vena di Maida, con atto del Governo, ai sensi degli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, perché la frazione stessa ha una popolazione inferiore ai tre mila abitanti.

Per attuare detta variazione territoriale è stata presentata alla Camera una proposta di legge (n. 1339) ad iniziativa del deputato Miceli.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BORELLINI GINA, TREBBI, BORGHESE, NANNI, ARMAROLI, BOLDRINI, CURTI IVANO, MONTANARI OTELLO, BIGI, CLOCCHIATTI, ROFFI e ZOBOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere al fine di venire incontro alle gravi difficoltà in cui gli E.C.A. sono costretti ad operare per i limiti loro imposti dalle attuali disponibilità di bilancio e per il caotico sistema procedurale emerso dal convegno dei presidenti degli E.C.A. dei comuni dell'Emilia-Romagna, tenutosi a Modena il 25 febbraio 1962, e alle richieste che in detto convegno sono state avanzate.

Considerato che, nonostante le denunce e le richieste per anni avanzate dagli E.C.A., l'aumento dell'addizionale approvata con la recente legge è stato stornato a vantaggio dell'erario e tenuto conto delle dichiarazioni

che il ministro Trabucchi ebbe a fare a conclusione della discussione della suddetta legge, gli interroganti chiedono al ministro se ritenga urgenti e necessari i seguenti provvedimenti:

1) in attesa del tanto sollecitato e promesso riordinamento generale delle strutture e del finanziamento degli E.C.A., erogare agli stessi la somma esattamente corrispondente ai due quinti stabiliti dal regio decreto 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, somma che oggi solo in parte viene erogata, come risulta chiaramente, ad esempio, dalla somma erogata all'E.C.A. di Modena rimasta invariata dal 1954, nonostante il forte incremento del gettito addizionale verificatosi in questi anni;

2) provvedere con urgenza all'aumento del contributo straordinario dello Stato, per mettere in condizione gli E.C.A. di far fronte alle esigenze degli assistiti. (22262).

RISPOSTA. — La legge 3 giugno 1937, n. 847, stabilisce all'articolo 4 che l'E.C.A. « provvede al raggiungimento dei propri fini », oltre che con altri mezzi, con « le somme che gli sono annualmente assegnate sul provento dell'addizionale istituita con decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171 ». In prosieguo, lo stesso articolo di legge aggiunge che il Ministero dell'interno, all'inizio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto, tra le varie province, della « parte di detto provento a ciò destinata, ai termini dell'articolo 2, terzo comma, del citato decreto n. 2171 ».

L'ammontare della parte del provento dell'addizionale da destinare agli E.C.A. è stato fissato nei vari anni con apposite leggi, in relazione anche alle variazioni dell'entità dell'addizionale medesima.

La legge 10 dicembre 1961, n. 1346, che ha maggiorato la misura della addizionale in parola, non ha disposto alcun aumento del contributo stabilito a favore degli E.C.A., riservando espressamente all'erario (articolo 4) il maggior gettito di detto provento che è stato utilizzato, in parte, per far fronte agli oneri derivanti dai miglioramenti economici concessi ai magistrati (legge 16 dicembre 1961, n. 1308) e, per la restante parte, ad integrare il fondo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, taluni dei quali, di particolare importanza sociale, sono ormai perfezionati (si citano: il piano di sistemazione dei fiumi, di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11, e il piano per la rinascita della Sardegna, recentemente approvato dal Parlamento).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

Circa le modalità di ripartizione del predetto provento della addizionale per le varie esigenze assistenziali, si fa presente che ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 960, all'inizio di ogni esercizio possono essere assegnati alle varie province quattro quinti dei fondi stanziati sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria del bilancio, mentre il restante quinto può essere trattenuto a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze; in realtà, per meglio assecondare lo svolgimento delle attività degli enti comunali di assistenza, questo Ministero, all'inizio di ogni esercizio finanziario, ripartisce una somma più elevata di quella prevista dalla norma citata.

Per quanto riguarda il problema del riordinamento delle strutture e del sistema di finanziamento degli enti comunali di assistenza si fa presente che sono già state presentate al Parlamento alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, mentre questo Ministero sta predisponendo un testo al riguardo d'iniziativa governativa.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CALAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga urgente, al fine di togliere i provveditori da una situazione di incertezza e per evitare che venga arrecato un ulteriore danno ad alcuni insegnanti elementari siciliani, impartire disposizioni ai provveditori per consentire agli insegnanti elementari siciliani di inoltrare domanda d'incarico con la riserva di presentare il titolo di idoneità conseguito nei concorsi indetti con decreti assessoriali nella regione siciliana del 18 gennaio 1954, n. 206 e del 27 aprile 1957, n. 706 e successivamente annullati dalla Corte costituzionale con sentenza dell'8 luglio 1959, n. 44, essendovi in discussione presso la VIII Commissione (pubblica istruzione) in sede legislativa le proposte di legge n. 3392, n. 3444 e n. 3587, aventi per oggetto il riconoscimento della idoneità conseguita nei concorsi della regione siciliana su ricordati. (22796).

RISPOSTA. — La questione del riconoscimento della idoneità conseguita nei concorsi indetti dalla regione siciliana, forma oggetto di alcune proposte di legge che sono attualmente rimesse alle determinazioni del Parlamento.

Il Ministero non mancherà di seguire attentamente l'iter parlamentare delle proposte,

al fine di conformare, qualora esse siano approvate in tempo utile, le proprie disposizioni in materia d'incarichi d'insegnamento nelle scuole elementari alle norme che le proposte recano in materia di valutazione dei titoli conseguiti nei concorsi magistrali regionali annullati.

Il Ministro: GUI.

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle pubbliche voci correnti nei riguardi del sindaco di Ugento (Lecce), signor Martino Raheli, secondo le quali il signor Raheli, eletto sindaco notoriamente in condizioni di povertà, in pochi anni avrebbe potuto costituirsi un patrimonio che ammonterebbe a circa 300 milioni di lire.

Dato che, a giudizio di molti espresso anche con denunce anonime, ma ben circostanziate, tale posizione economica sarebbe stata ottenuta abusando del mandato conferitogli dal popolo, si dice che la prefettura di Lecce avrebbe ordinato un'inchiesta.

L'interrogante chiede di conoscere eventualmente i risultati e di sapere se sia vero che il signor Raheli avrebbe spinto le sue azioni camorristiche, non solo sulle vendite di suoli edificatori, ma verso i dipendenti del comune, gli esercenti del capoluogo e della frazione di Gemini e finanche in danno di molti poveri lavoratori emigrati, ai quali avrebbe imposto versamenti in valuta estera. (23111).

RISPOSTA. — In ordine alle risultanze emerse dall'ispezione effettuata presso l'amministrazione comunale di Ugento, sono in corso, nelle competenti sedi, le relative contestazioni.

Precisazioni in proposito potranno essere fornite dopo espletati gli incumbenti di legge.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CIANCA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che l'I.N.A.-Casa nella provincia e nella città di Roma segue dei criteri di gestione in contrasto con la legge istitutiva, poiché non solo manca alla finalità di fornire ai lavoratori alloggi a condizioni accessibili, ma, con tutta la sua azione, anziché fare da contrappeso alla speculazione privata, la giustifica oggettivamente e la incentiva.

L'I.N.A.-Casa, infatti, cede agli assegnatari gli alloggi costruiti nelle località Torre Spaccata, Ponte Ladrone (Acilia), Ponte Mammolo e nel comune di Frascati, prati-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

cando prezzi non certo inferiori a quelli che per costruzioni analoghe sono richiesti dalla privata iniziativa.

Secondo l'I.N.A.-Casa i costi di costruzione degli alloggi di Torre Spaccata, Ponte Ladrone e Ponte Mammolo si aggirano intorno alle 700 mila lire a vano e pertanto gli alloggi stessi vengono ceduti, dopo la detrazione dei contributi statali ai sensi dell'articolo 22 della legge del febbraio 1949, n. 43, al prezzo di 600-650 mila lire a vano.

I costi di costruzione e di conseguenza i prezzi di cessione, appaiono veramente eccessivi in relazione sia al tipo scadente di costruzione (e questo giudizio investe la progettazione, la qualità dei materiali impiegati e la stessa esecuzione) sia alla ubicazione degli edifici tutti sorti in località ultra periferiche e su terreni agricoli privi delle opere pubbliche essenziali.

Alla luce di questi elementi oggettivi, trova credito la voce secondo la quale sui costi di costruzione graverebbero i passivi di operazioni sbagliate (acquisti di terreni alla Magliana non più utilizzati), le spese di controlli tanto costosi quanto inefficienti, i maggiori oneri conseguenti ai prolungati tempi di esecuzione che vedono per una stessa costruzione più imprese succedersi l'una all'altra per abbandono della precedente nel corso dell'opera, ed inoltre le spese per esecuzione di opere pubbliche che per legge spettano all'amministrazione comunale.

In generale l'interrogante osserva l'esistenza di una grave discrasia tra progettazione e direzione dei lavori, nonché una distorsione dei concetti informativi della legge istitutiva, la quale conduce l'I.N.A.-Casa a praticare nei confronti degli assegnatari una assurda discriminazione facendo pagare prezzi più alti alle categorie meno abbienti.

Infatti l'ente, in una stessa zona e per alloggi aventi le medesime caratteristiche, ha stabilito valori diversi per il riscatto e, cosa singolare, un valore maggiore per gli alloggi del bando ordinario e assegnati per graduatoria, rispetto a quello degli alloggi a prenotazione e costruiti in base a bandi straordinari. (21461).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti in merito a quanto segnalato è risultato che la gestione I.N.A.-Casa, nella città di Roma e particolarmente nei quartieri costruiti nel corso del secondo settennio di attività, nelle località di Acilia, Ponte Mammolo e Torre Spaccata, ha potuto realizzare, a costi oscillanti attorno alle 650 mila lire per vano,

comprensive di ogni spesa (progettazione, direzione lavori, attrezzatura dell'area, ecc.), abitazioni aventi caratteristiche analoghe a quelle che l'industria privata pone in vendita nelle stesse zone a prezzi notevolmente superiori e con costi aggiranti sul milione di lire a vano.

La progettazione di tali complessi è stata affidata a professionisti qualificati e specializzati, mentre l'esecuzione dei lavori è stata affidata, per il tramite di stazioni appaltanti particolarmente attrezzate, quali l'« Incis », l'I.A.C.P. di Roma, l'« Inail » e l'I.N.P.S., ad imprese scelte a seguito di regolari gare di appalto e sotto la sorveglianza dei direttori dei lavori nominati dalle stazioni appaltanti competenti.

Per il collaudo degli stabili interessati, la cui realizzazione è stata ottenuta con l'impiego di materiali di qualità media, comunemente usati nella costruzione di abitazioni civili, con risultati veramente apprezzabili, sono stati designati collaudatori specializzati, i quali dovranno esprimere il proprio giudizio sulla esecuzione delle opere e prescrivere, eventualmente, quei lavori di rifacimento e di completamento che dovessero risultare necessari.

In merito all'ubicazione dei quartieri, è da tener presente che la scelta dei terreni è stata condizionata dalla necessità di reperire suoli il cui costo incidesse sulle costruzioni nei limiti fissati dal comitato di attuazione della gestione.

A tale riguardo è opportuno rilevare che, a parità di numero di alloggi costruiti, la gestione I.N.A.-Casa impiega una superficie di terreno molto maggiore di quella impiegata dall'iniziativa privata, e ciò al fine di assicurare agli assegnatari spazio, aria e luce. Infatti, la densità media per ettaro è stata contenuta in 500 abitanti per ettaro nei complessi del primo settennio e in meno di 300 nei complessi del secondo settennio, contro una densità media di 800-1000 abitanti per ettaro che si riscontra nelle costruzioni private.

Ovviamente, i suoli che rimangono non occupati dalle costruzioni richiedono una notevole spesa per la sistemazione a verde o a spazi collettivi, spesa che, tuttavia, non trova riscontro negli elementi di costo delle costruzioni private.

Secondo una norma costante in uso presso la gestione I.N.A.-Casa, i costi delle costruzioni realizzate dalla gestione stessa vengono calcolati cantiere per cantiere indipendentemente l'uno dall'altro, ed in base alle effettive

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

spese sostenute. Pertanto, il prezzo pagato per l'acquisto del terreno sito in località Magliana, sarà conteggiato ai fini dei costi, solo se e quando sul terreno stesso verranno realizzate costruzioni. In conseguenza di ciò, nessun onere concernente la predetta area è stato trasferito a carico degli assegnatari dei quartieri in argomento.

Quanto ai tempi di esecuzione, è risultato che gli stessi sono stati quelli previsti dai contratti di appalto stipulati con le singole imprese. In due casi soltanto (cioè in due cantieri su venti), a seguito di fallimento delle ditte aggiudicatrici, è stato necessario fare ultimare i lavori da altra ditta.

Tuttavia, tale circostanza, che non era prevedibile, non ha determinato spese oltre i massimali fissati.

Lo stesso può dirsi per quanto concerne le opere pubbliche necessarie per l'ordinato svolgersi della vita nei quartieri, le quali sono state o saranno eseguite a cura e spese degli enti competenti con appositi finanziamenti che la gestione I.N.A.-Casa ha concesso senza, per altro, farne carico agli assegnatari interessati.

Per quanto concerne l'affermata discrasia tra progettazione e direzione lavori, è risultato che i direttori dei lavori, scelti dalle stazioni appaltanti competenti, hanno, in ogni caso, particolarmente curato l'esatta rispondenza dell'esecuzione ai progetti a suo tempo regolarmente approvati.

Circa il costo-vano addebitato agli assegnatari dei bandi ordinari (articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43) ed agli assegnatari a prenotazione (articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148), si ritiene opportuno far presente che i canoni definitivi di ammortamento sono stati determinati sulla base di un costo medio unico per tutti gli alloggi, stabilito, come innanzi detto, in lire 650 mila circa.

Le differenze eventualmente riscontrate nella misura dei canoni di ammortamento dei vari alloggi dei complessi in questione, possono attribuirsi oltre che, ovviamente, al diverso valore conseguente all'applicazione della caratura, anche al fatto che per le costruzioni di cui al citato articolo 8, in sede di determinazione dei canoni stessi, sono state detratte le quote di prenotazione che i lavoratori interessati avevano versato, a suo tempo, in ragione di lire 150 mila a vano legale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

CIANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il suo Ministero non ha ancora dato risposta ai vari esposti, ultimo quello del 28 dicembre 1960, inviati dai consiglieri di minoranza del comune di Allumiere (Roma), esposti nei quali si ponevano inquietanti interrogativi sulla regolarità degli atti amministrativi compiuti dall'attuale sindaco, signor Raul Brunelli; e precisamente:

1) come, ove e quando sia stato impiegato il denaro ricavato dalla alienazione delle aree fabbricabili del comune, ammontante a circa 6 milioni di lire;

2) dove sia stato registrato l'assegno di lire 200 mila versato dal dottor Bianco Gabriele di Civitavecchia e riscosso dal sindaco;

3) perché non venga chiarito ai consiglieri, che ne hanno fatto richiesta con regolari interrogazioni, quali siano i rapporti amministrativi, e come siano regolati, tra la farmacia comunale e l'amministrazione comunale, e cioè:

a) chi ordina i medicinali;

b) chi ordina la distribuzione gratuita di medicinali ai poveri;

c) quali rapporti di impiego esistano tra la dottoressa Carta ed il comune;

d) come mai il bilancio della farmacia sia sempre deficitario, mentre quello della farmacia della vicina cittadina di Tolfa, oltre a consentire una gratuita distribuzione di medicinali ai poveri, ha un utile netto di oltre un milione;

e) in quali articoli, categorie, capitoli e titoli del bilancio comunale figurino le entrate e le uscite (distinte per singole voci) relative alla gestione della farmacia;

4) se risulti che il cognato del sindaco abbia fornito materiali vari all'amministrazione comunale a trattativa privata;

5) se risultino all'esattoria e alla tesoreria del comune incassate e versate a chi di dovere le somme fornite dal Ministero dell'interno per il comune e per l'E.C.A. nel 1958 (circa 2 milioni), e dalla società Bombrini Parodi Delfino nel 1960 (circa 1 milione);

6) se risulti che i documenti di uno stesso lavoro sono stati posti a giustificazione di spesa nella contabilità del comune, dell'E.C.A. e dei cantieri di lavoro negli anni 1957, 1958 e 1960. (21741).

RISPOSTA. — Le somme che il comune di Allumiere ha ricavato dalla alienazione di lotti di terreno edificabili in località Sant'An-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

tonio, risultano contabilizzate e reimpiegate nella esecuzione di opere pubbliche.

Il dottor Bianco Gabriele rinunciò all'acquisto di un lotto di terreno comunale prima che il relativo atto fosse stato stipulato. Gli fu, di conseguenza, restituito l'assegno di lire 240 mila che, in vista di quella operazione, egli aveva consegnato al sindaco.

La farmacia comunale costituisce, in atto, un servizio direttamente condotto dal comune e le relative entrate ed uscite figurano iscritte, come risultanze complessive, nel bilancio del comune stesso il quale non presenta, al riguardo, una passività.

La somministrazione dei medicinali ai poveri viene fatta nei modi di legge (ricettazione del medico condotto e visto del sindaco).

La direttrice della farmacia, dottoressa Carta, nominata a titolo provvisorio nel novembre del 1958, riveste, quindi, la posizione di dipendente comunale ed ha, tra l'altro, l'incarico di provvedere all'acquisto dei medicinali.

E all'esame del consiglio comunale la regolamentazione della gestione della farmacia.

Al cognato del sindaco di Allumiere, titolare di una ditta di elettrodomestici, sono state commesse varie forniture, a trattativa privata, di materiale nell'interesse del comune: le relative deliberazioni sono state adottate dalla giunta municipale sotto la presidenza dello stesso sindaco il quale avrebbe dovuto, viceversa, astenersi ai sensi dell'articolo 290 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Per altro, sia l'eventuale azione di responsabilità sia l'annullamento degli atti dovrebbero trovare ragione nella sussistenza, in concreto, di un danno subito dal comune per effetto degli atti medesimi: ciò che, invece, dalle risultanze delle ispezioni fatte eseguire appare escluso in quanto tratterebbesi di irregolarità solo di ordine formale.

I fondi assegnati dalla prefettura e da questo Ministero, nel 1958, al comune ed all'E.C.A. risultano regolarmente introitati ed utilizzati in conformità alla loro destinazione. Lo stesso dicasi della somma (lire 500 mila e non un milione) elargita all'E.C.A. dalla società Bombrini Parodi Delfino, nel 1960, per beneficenza.

La irregolarità segnalata nell'ultimo punto dell'interrogazione non ha trovato conferma negli accertamenti all'uopo esperiti *in loco*.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere quali siano le ragioni, che impediscano alle competenti autorità provinciali di ottenere che finalmente Mancini Antonio, medico condotto di Sant'Agapito (Campobasso), continui a risiedere, invece, in Monteroduni.

Il dottor Mancini vanta grandi protezioni. La realtà prova che, nelle attuali contingenze, le protezioni hanno vigore maggiore della legge. L'interrogante invoca dai ministri della sanità e dell'interno un intervento veramente energico. Le diffide non servono più. Occorre ben altro. Lo si faccia. (22007).

RISPOSTA. — Il sanitario condotto del comune di Sant'Agapito, Antonio Mancini, è stato autorizzato a pernottare temporaneamente nel vicino comune di Monteroduni, a causa della perdurante impossibilità di reperire un idoneo alloggio.

Infatti l'amministrazione comunale di Sant'Agapito ha potuto mettere a disposizione del sanitario solo un'aula scolastica provvista di un lettino per i pernottamenti in quel comune, in caso di stretta necessità.

Il comune di Sant'Agapito ha un agro esteso e frazionato e dista chilometri 17 dal comune di Monteroduni, col quale è collegato per mezzo di comode strade. L'abitazione del sanitario in Monteroduni è provvista di telefono.

Per effetto della situazione di eccezione determinatasi non deriva danno o incompletezza di assistenza sanitaria locale, anzi nel quotidiano percorso compiuto dal sanitario con proprio automezzo per raggiungere Sant'Agapito, sede della sua condotta, è più che regolarmente assicurata l'assistenza medica per i pazienti, che risiedono nelle numerose case sparse o frazioni dell'agro comunale, confinante col comune di Monteroduni.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia stato o meno integralmente utilizzato per i lavori di riparazione della chiesa di Roccasicura (Campobasso), cui era stato destinato, il contributo di lire 150 mila, concesso dall'amministrazione provinciale di Campobasso nell'ottobre 1960. L'interrogante non è riuscito a conoscere nulla dalle amministrazioni interessate, cui invano si è rivolto. (22567).

RISPOSTA. — Sulla utilizzazione del contributo di cui trattasi, sono in corso indagini

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

da parte della competente autorità giudiziaria dirette ad accertare, attraverso istruzione formale, eventuali responsabilità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se il parroco Di Michele Paolone, da San Felice del Molise (Campobasso), abbia riscosso nell'ottobre 1960 la somma di lire 200 mila, importo di contributo concesso dall'amministrazione provinciale di Campobasso per la sistemazione di quell'asilo infantile, e se tale sistemazione abbia avuto, poi, luogo.

L'interrogante non è riuscito a sapere nulla dalle amministrazioni interessate, cui invano si è rivolto. (22572).

RISPOSTA. — Sulla utilizzazione del contributo di cui trattasi, sono in corso indagini da parte della competente autorità giudiziaria dirette ad accertare, attraverso istruzione formale, eventuali responsabilità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se credano di intervenire presso l'amministrazione comunale di Campobasso per indurla a nominare, in sostituzione dei dottori Mola e Lonardo non più in servizio, altri due medici condotti, non potendo ovviamente il solo medico condotto rimasto provvedere alle molteplici complesse aumentate esigenze di istituto. Questa interrogazione vuole anche essere la manifestazione di una sempre più viva e diffusa dispiacenza della popolazione (22718).

RISPOSTA. — Le condotte mediche del comune di Campobasso sono soltanto due, e non tre, come erroneamente ritenuto, essendo stata soppressa fin dal 1949 la terza condotta di cui era titolare il dottor Battista Mola.

Delle due esistenti, l'una è coperta dal dottor Iasonna, l'altra è vacante essendo stato dichiarato dimissionario d'ufficio, con deliberazione del 29 luglio 1961, il dottor Angelo Lonardo, che ne era titolare.

Per tale ultima condotta il comune, che dopo le dimissioni d'ufficio del titolare ne aveva affidato il servizio al titolare dell'altra dottor Iasonna, ha provveduto recentemente alla nomina di un interino nella persona di un libero professionista.

Pertanto, entrambe le condotte risultano in atto regolarmente coperte: l'una col titolare, l'altra con un interino, in attesa che possa provvedersi al definitivo conferimento del posto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano stati completati gli studi per la compilazione del piano di coordinamento della regione molisana, disposti a seguito del decreto interministeriale del 14 febbraio 1959, n. 9, con cui venne approvato il disciplinare stipulato fra il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ed un gruppo di liberi professionisti, e quando si procederà alla stesura dello schema del piano. (22983).

RISPOSTA. — Il gruppo di liberi professionisti incaricato dello studio per la compilazione del piano territoriale di coordinamento della regione molisana ha recentemente inviato al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania parte degli elaborati relativi allo schema del piano stesso.

Detto provveditorato ha sollecitato l'invio dei rimanenti elaborati, per poter indire una riunione presso la prefettura di Campobasso, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali interessati, per la presentazione del piano in parola.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica, riguardante il signor Parmigiano Tommaso fu Vincenzo, da Pesche (Campobasso), ex guardia municipale e guardiaboschi di detto comune, attualmente in pensione. Al Parmigiano il comune, mentre era ancora in servizio, concesse un aumento del salario di lire 5 mila mensili. La prefettura non approvò la deliberazione, perché conteneva errori di forma, ed invitò il comune a rifarla. Ma il comune non ha ritenuto di aderire sino ad oggi all'invito. Il Parmigiano ha, inoltre, diritto alla buonuscita, che non gli è stata corrisposta. (23141).

RISPOSTA. — La deliberazione 18 gennaio 1956 del comune di Pesche, con la quale veniva concesso all'ex guardia urbana Parmigiano Tommaso un aumento di salario di lire 5 mila mensili, non fu riprodotta con le modificazioni suggerite dalla prefettura, per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

ché nel frattempo, con provvedimento del 3 febbraio 1957, fu determinato *ex novo*, a decorrere dal 1° luglio 1955, il trattamento economico spettante al dipendente medesimo.

Si soggiunge che al Parmigiano, a seguito del suo collocamento a riposo, non spettava alcuna buonuscita a carico del comune, ma soltanto la indennità premio di servizio, che viene corrisposta dall'« Inadel ». Tale indennità risulta da tempo riscossa dall'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, riguardante la costruzione in Ielsi (Campobasso) di una rete di fognature. (23155).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'approvvigionamento idrico del comune di Ielsi (Campobasso). (23161).

RISPOSTA. — Questo Ministero in data 31 agosto 1961 ha promesso al comune di Ielsi (Campobasso) il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 55 milioni occorrente per la costruzione della fognatura e della rete idrica interna.

Il progetto all'uopo predisposto dal suindicato comune dovrà essere modificato in conformità a quanto richiesto dal competente medico provinciale.

Non appena detto comune avrà apportato al progetto stesso le modifiche richieste dalla suindicata autorità, sarà sollecitamente provveduto alla relativa approvazione ed alla formale concessione del contributo in parola.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Morrone del Sannio (Campobasso) di una rete idrica interna. (23157).

RISPOSTA. — Per la costruzione della rete idrica interna questo Ministero ha già promesso al comune di Morrone (Campobasso) il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1959, n. 589, sulla complessiva spesa di lire 19 milioni.

Il relativo progetto è stato restituito al comune di Morrone perché venga rielaborato in modo di comprendervi anche i lavori di co-

struzione della fognatura, per i quali questo Ministero ha già promesso il contributo previsto dalla citata legge nella spesa di lire 39 milioni.

Non appena il suindicato comune avrà provveduto a presentare il nuovo progetto verranno adottati, ove nulla osti, gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Ministro: SULLO

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Morrone del Sannio (Campobasso) di una rete di fognature (23158).

RISPOSTA. — Per la costruzione della fognatura questo Ministero ha promesso al comune di Morrone, con lettere nn. 18994 e 17220 rispettivamente in data 21 dicembre 1959 e 29 ottobre 1960, il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla complessiva spesa di lire 39 milioni.

Il relativo progetto è stato restituito al comune di Morrone, perché venga rielaborato in modo da comprendervi anche i lavori di costruzione della rete idrica interna, per i quali questo Ministero ha già promesso il contributo statale previsto dalla citata legge nella spesa di lire 19 milioni.

Non appena il suindicato comune avrà provveduto a presentare il nuovo progetto verranno adottati, ove nulla osti, gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Ministro: SULLO

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando sarà concesso al comune di Gildone (Campobasso) il contributo statale, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 10 milioni ritenuta necessaria per la sistemazione del civoico acquedotto. (23160).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Gildone è stata inclusa nella graduatoria prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

La suindicata domanda sarà presa in esame in sede di compilazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai benefici della citata legge.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se creda di dover disporre più accurate ricerche, perché sia rintracciato il giovane universitario Franceschelli Fede-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

rico, da Miranda (Campobasso), scomparso il 7 marzo 1962, senza dare più notizie di sé, lasciando la famiglia in preda a vera disperazione. (23201).

RISPOSTA. — Le ricerche per il ritrovamento del giovane Franceschelli Federico, iniziate dalla questura di Napoli, essendo il predetto scomparso in detta città, sono state condotte d'intesa con la questura di Campobasso, nella cui provincia è nato il Franceschelli.

I competenti organi di polizia non hanno trascurato ogni mezzo di ricerca in tutto il territorio nazionale, divulgando anche ampiamente la fotografia del giovane mediante pubblicazione sul bollettino delle ricerche.

È stato, altresì, interessato il segretariato generale dell'Interpol a Parigi affinché tutte le polizie aderenti all'Organizzazione internazionale di polizia criminale concorrano alle ricerche nei rispettivi paesi.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quando siano state riscosse dalla casa di carità di Montefalcone del Sannio (Campobasso) le lire 200 mila concesse dall'amministrazione provinciale di Campobasso nell'ottobre 1960. (23204).

RISPOSTA. — Il contributo di lire 200 mila, concesso dall'amministrazione provinciale di Campobasso, con deliberazione 15 ottobre 1960, n. 1176, alla cassa di carità di Montefalcone del Sannio, è stato reso esigibile, con mandato in data 30 ottobre 1960, presso la sede del Banco di Napoli di Campobasso che, poi, a richiesta dell'istituto interessato, ne ha effettuato il pagamento mediante vaglia cambiario emesso il 7 novembre successivo in favore della predetta casa di carità.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia fondata la voce, sparsasi nel comune di Guglionesi (Campobasso), secondo cui, entrato in vigore il nuovo catasto urbano, saranno moltiplicati per 30 i redditi risultanti dallo stesso. (23205).

RISPOSTA. — L'applicazione dell'imposta sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano è disciplinata dalla legge 23 febbraio 1960, n. 131, secondo la quale, fino a quando, cessato il blocco dei fitti, non si sarà provveduto alla revisione generale delle ren-

dite catastali delle unità immobiliari, il reddito imponibile di tali unità è determinato applicando alle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39, i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di immobili, vengono stabilite annualmente dal ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale.

Nel far presente, poi, che i coefficienti di aggiornamento, per il corrente anno, sono stati determinati con decreto ministeriale del 19 febbraio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1962), si ritiene di dover rilevare, giusta quanto è stato posto in evidenza dalla commissione censuaria centrale, che tali coefficienti sono stati stabiliti in base alla più attenta valutazione dei principali elementi e circostanze maturatisi dal 1939 ad oggi, e che gli stessi coefficienti rappresentano una soluzione sufficientemente equa sia per il contribuente sia per l'amministrazione.

Si soggiunge, infine, che nei limiti di cui alla legge 23 febbraio 1960, n. 131, già citata, si può ovviare, in base alle norme portate dalla stessa legge n. 131, alle eventuali discordanze tra i redditi effettivi e le rendite catastali.

Il Ministro: TRABUCCHI.

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando intenda corrispondere al voto espresso dai pensionati della scuola affinché il trattamento economico concesso agli insegnanti con la legge 28 luglio 1961, n. 831, venga esteso al personale collocato in pensione anteriormente al 30 settembre del decorso anno.

Com'è noto, nel corso della discussione del disegno di legge n. 2978 concernente « Provedimenti a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, ecc. », rappresentanti di diversi gruppi in seno all'VIII Commissione (istruzione) proposero emendamenti al testo governativo per l'estensione del nuovo trattamento economico a tutti i pensionati della scuola, ma, avendo il ministro eccepito che il conseguente onere finanziario non trovava la necessaria copertura, le proposte non furono accolte.

Ciò pertanto nella seduta del 20 luglio 1961, a conclusione del dibattito, la Commissione approvò un ordine del giorno, presentato da vari deputati, ed accolto dallo stesso ministro, con il quale si raccomandava la sol-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

lecita presentazione di un disegno di legge allo scopo appunto di estendere il trattamento economico della legge n. 831 al personale collocato a riposo prima del 30 settembre 1961.

L'invocato provvedimento, oltre che ad un preciso impegno assunto dal rappresentante del Governo di fronte alla VIII Commissione parlamentare, risponde anche al principio della uniformità di criterio nel trattamento dei dipendenti statali, già affermato con la legge 15 dicembre 1961, n. 1308, sul trattamento economico dei magistrati.

In omaggio a tale principio si confida che l'atteso provvedimento venga adottato senza ulteriori indugi, per eliminare la umiliante sperequazione economica venutasi a creare a danno di una benemerita categoria di insegnanti, che hanno cessato dal servizio dopo aver dedicato tutta la loro vita alla missione educativa, affrontando sacrifici e rinunzie, ed ora si dibattono in condizioni economiche assai disagiate. (21825).

RISPOSTA. — Il problema è oggetto di attento esame da parte del Ministero per le determinazioni che si renderanno possibili.

Il Ministro: GUI.

COVELLI E FERRARI PIERINO LUIGI.
— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga conforme alla lettera e allo spirito delle norme legislative in vigore l'intervento del prefetto di Vercelli, il quale con decreti in data 3 marzo 1962, n. 755 e n. 878, ha annullato le deliberazioni n. 1 e n. 2 rispettivamente del 5 e 12 febbraio 1962 del nuovo consiglio comunale di quella città.

Detto consiglio comunale, convocato a norma dell'articolo 75 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nella sua prima seduta del 5 febbraio 1962 esaminò la condizione degli eletti e, sulla base di un reclamo prodotto contro la validità di un consigliere comunale per lite pendente con il comune (articolo 15 del citato testo unico), dopo regolare votazione ne dichiarò la ineleggibilità.

Nella successiva seduta del 12 febbraio 1962, lo stesso consiglio comunale, a seguito della dichiarazione di ineleggibilità pronunciata nei confronti del predetto consigliere, provvide alla di lui sostituzione ai sensi dell'articolo 76 del menzionato testo unico.

Lo stesso consiglio comunale, riunitosi ancora nei giorni 20 e 27 febbraio 1962, con la partecipazione del consigliere subentrante, procedette alle votazioni per la nomina del sindaco e degli assessori.

Quando tutto era ormai avvenuto senza incidenti e proteste di sorta pervenivano al comune i sopraccennati decreti prefettizi 3 marzo 1962, con i quali si eccipisce che le deliberazioni consiliari 5 e 12 febbraio sono illegittime, perché adottate in violazione dell'articolo 208 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'articolo 75 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e perché mancanti della motivazione (causa specifica di ineleggibilità) del provvedimento.

Infondato ed arbitrario appare l'intervento dell'autorità prefettizia, perché:

a) le deliberazioni in esame vertono su materia elettorale, non soggetta al controllo del prefetto, ma riservata agli organi giurisdizionali, espressamente indicati nell'articolo 82 del citato testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

b) le votazioni si svolsero con l'osservanza delle disposizioni previste dalla vigente legge comunale e provinciale;

c) la motivazione del provvedimento risultava implicitamente dalla discussione svoltasi sul reclamo contro la convalidazione di un consigliere, con interventi pro e contro, e conclusasi con votazione e conseguente dichiarazione di ineleggibilità.

E da osservare poi che, ove rimanessero fermi i suddetti decreti di annullamento, anche le successive deliberazioni del 20 e 27 febbraio 1962 dovrebbero ritenersi viziate di illegittimità, in quanto alle votazioni per la nomina del sindaco e degli assessori ha partecipato un consigliere la cui surrogazione era stata annullata col decreto prefettizio del 3 marzo 1962, n. 878.

Evidente è l'eccesso di potere, sia in ordine alle condizioni estrinseche di legittimità (osservanza delle norme stabilite dalla legge comunale e provinciale) sia sulla questione di merito (ineleggibilità) demandata agli organi previsti dalla legge elettorale.

Per il rispetto delle leggi in vigore e per la salvaguardia dei diritti dell'autonomia degli enti locali, gli interroganti chiedono se il ministro ritenga doveroso intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, per confermare la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale di Vercelli, e porre così fine al grave disagio morale determinatosi in quell'ambiente cittadino, già turbato dagli accesi contrasti che hanno preceduto la formazione della nuova giunta municipale. (22435).

RISPOSTA. — Avverso i provvedimenti con i quali il prefetto di Vercelli ha annullato per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

illegittimità le deliberazioni citate, alcuni consiglieri di quel comune hanno presentato ricorso gerarchico a questo Ministero. La questione sarà attentamente valutata in sede di esame dei motivi dedotti nel citato gravame.

Per il sol fatto della invalidazione delle deliberazioni anzidette il prefetto non poteva ritenere illegittime anche quelle adottate dallo stesso consiglio per la elezione del sindaco e degli assessori, non esistendo fra le prime invalidate e le seconde un rapporto di stretta correlazione.

D'altra parte, la partecipazione del consigliere nominato in surrogazione di altro alle sedute in cui dette elezioni ebbero luogo doveva considerarsi regolare e legittima perché basata su di un titolo che, in quel momento, era valido e produttivo di effetti perché assistito dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CRUCIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi eccezionali il professore incaricato alla presidenza dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato e della direzione della scuola di avviamento professionale industriale di Città di Castello (Perugia), nonostante fosse ancora sottoposto a procedimento disciplinare, sia stato riconfermato per l'anno corrente in entrambi gli incarichi, e gli siano state affidate altre due sezioni coordinate dell'istituto (Omo e Spoleto).

A Città di Castello tutte le scuole di avviamento professionale, in ottemperanza alle superiori disposizioni, sono state separate dagli istituti professionali ed affidate ad altri direttori, fuorché quella di avviamento industriale diretta dal direttore sottoposto a procedimento disciplinare, dopo gli accertamenti compiuti da un ispettore del Ministero. (22847).

RISPOSTA. — Pur avendo riesaminato ed ulteriormente approfondito le questioni sollevate non si può che far riferimento a quanto già comunicato in proposito in risposta all'interrogazione (20323) allegata al resoconto della seduta del 30 aprile 1962.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pensione di guerra del signor Giommi Antonio di Scafali di Foligno. (23117).

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche non è stato possibile rintracciare precedenti di pensione di guerra nei riguardi del Signor Giommi Antonio, da Scafali di Foligno.

Al fine di poter effettuare ulteriori accertamenti, è necessario siano forniti più precisi elementi (luogo e data di nascita, se trattasi di pensione diretta o di reversibilità) e tutte quelle notizie che possano consentire la identificazione della relativa pratica.

Il Ministro: TREMELLONI.

CUTTITTA. — *Al Governo.* — Per conoscere se, per venire incontro alle condizioni di grave disagio in cui versano quasi tutti i pensionati della pubblica amministrazione, ritenga urgente ed improrogabile mettere allo studio e proporre al Parlamento opportuni provvedimenti atti a rendere pensionabili l'indennità militare ed altre indennità integrative dello stipendio o paga che si corrispondono ai dipendenti militari e civili dello Stato in servizio, per metterli in grado di poter sopperire, sia pure in parte, all'aumentato costo della vita. (21865).

RISPOSTA. — La richiesta dei miglioramenti economici ai titolari di pensioni ordinarie a carico dello Stato è ben nota a questo dicastero.

Il problema sarà esaminato, non appena possibile, nelle opportune sedi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BOVETTI.

DANTE, GULLOTTI, CERRETI ALFONSO e SALUTARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risulti a verità che, con provvedimento in corso, sarebbe stato deciso il trasferimento degli uffici finanziari compartimentali imposte e tasse da Messina a Catania; nel caso che la notizia dovesse corrispondere a verità, quali i motivi di un provvedimento così ingiusto ed inopportuno che priva la città di Messina di un ufficio di alto livello sul cui funzionamento non sono stati mai segnalati intralci ed irregolarità; se, in conseguenza, intenda dare assicurazione che sarà revocato il provvedimento. (4339, già orale).

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria ha dato la propria adesione ad uno schema di decreto presidenziale recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia tributaria.

Tra l'altro, il sopraccitato schema di decreto modifica la sfera di competenza territo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

riale degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'ambito della regione siciliana.

Il provvedimento è, comunque, nella competenza dell'ente regione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

DANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se e come intenda venire incontro alle legittime richieste del sindaco di Tortorici (Messina) circa l'invocato potenziamento della rete telefonica urbana e l'allacciamento con le numerose frazioni, che ne sono sprovviste, di quel centro; e come mai, dati i massicci interventi della pubblica amministrazione in quel settore, il comune di Tortorici risulti ancora non adeguatamente servito da uno dei più indispensabili strumenti di progresso. (16697).

RISPOSTA. — La società telefonica concessionaria S.E.T. ha già incluso l'istituzione della rete telefonica urbana a Tortorici tra le opere da realizzare nel biennio 1962-1963.

Per quanto riguarda l'allacciamento telefonico di Tortorici con le dipendenti frazioni, si ritiene opportuno far rilevare che il comune in questione ha ottenuto, dal 1956 a tutt'oggi, l'istituzione del servizio telefonico pubblico con spesa a totale carico dello Stato, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 e successive modificazioni, in sei frazioni e precisamente: Sciortino, Pagliara, Grazia, Sceti, Moira e Marù-Capreria.

Nel 1960 questo Ministero, avendo esaurito la materia per l'applicazione della legge sopraccitata, invitava tutte le prefetture della Repubblica a segnalare quante e quali località in ciascuna provincia risultassero non ancora dotate di servizio telefonico pubblico e fossero in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215, che disciplina coi criteri valutari più ampi l'istituzione del servizio telefonico nelle frazioni.

La prefettura di Messina non fece pervenire alcuna segnalazione a riguardo; invece il comune, con lettera del 16 febbraio 1961, diretta alla prefettura anzidetta ed a questo Ministero, inviò un elenco comprendente le seguenti frazioni sprovviste di servizio telefonico: Pullo, Lembo, Serro Alloro, Bruca, Potame, San Luigi-Sant'Andrea, Mercurio e Santa Nagra.

Effettuati i necessari accertamenti, che hanno avuto esito positivo, le frazioni sopra indicate sono state comprese fra le località

da collegare telefonicamente a spese dello Stato.

I lavori relativi a tali collegamenti saranno iniziati entro il corrente mese di giugno.

Il Ministro: CORBELLINI

DE GRADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi la professoressa Adriana Camoriano, insegnante stabilizzata di lingua francese, dopo avere espletato l'incarico d'insegnamento nell'anno scolastico 1960-61 nella scuola d'avviamento Antonio Locatelli in Milano, non essendo stata riconfermata nello stesso incarico, abbia dovuto accettare l'incarico per un orario inferiore a quello di diritto nella scuola di avviamento A. Arioli, mentre a lei spettava un incarico in sede più idonea.

Si fa presente, inoltre, che l'incarico presso l'Arioli è stato concesso solo in data 16 novembre 1961, lasciando la professoressa Camoriano nel periodo intercorrente fra l'apertura dell'anno scolastico e il 16 novembre 1961 in una situazione abnorme, con danno al suo diritto e dovere di insegnante regolare, mentre risultava all'interrogante che ad altre colleghe della professoressa Camoriano non stabilizzate siano state affidate cattedre che spettano alla suddetta. Non si poteva infatti invocare per altre il motivo della continuità didattica, quando tale motivo non è stato affatto considerato per la professoressa Camoriano. (22150).

RISPOSTA. — La professoressa Adriana Camoriano, insegnante stabilizzata di francese, fu nominata nell'anno scolastico 1960-61, con orario di cattedra nella scuola d'avviamento Locatelli di Milano.

Detto incarico le venne confermato, a sua richiesta, all'inizio del corrente anno scolastico senonché, a causa di modificazioni intervenute nella suddetta scuola per l'orario di francese in conseguenza dell'andamento delle iscrizioni, restarono successivamente disponibili per la professoressa Camoriano solo 15 ore, divise in due sezioni della scuola stessa.

Si rendeva perciò necessaria una diversa sistemazione della professoressa alla quale venne conferita dapprima la nomina, con orario di cattedra, nell'istituto professionale femminile Santa Caterina da Siena di Milano e poi, in seguito a rinuncia dell'interessata, altra nomina nella scuola di avviamento Arioli di Milano, ove tuttora insegna.

Quest'ultima nomina venne conferita con orario di cattedra, secondo la segnalazione fatta dal direttore della scuola. Di fatto tuttavia il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

direttore assegnò alla professoressa Camoriano, per motivi didattici, un orario di 17 ore, inferiore cioè di un'ora soltanto all'orario di cattedra e questo perché l'orario del francese nelle singole classi delle scuole di avviamento non consente un orario complessivo di 18 ore nette, ma di 17 o di 19 o di 20.

Precedentemente, la professoressa Camoriano aveva prodotto ricorso avverso la prima nomina alla scuola Locatelli, nel quale rivendicava di essere nominata al posto di due insegnanti abilitate e confermate nelle classi di collegamento del liceo scientifico Vittorio Veneto e dell'istituto tecnico Carlo Cattaneo.

Il ricorso, ritenuto in un primo tempo superato dalla sistemazione della professoressa Camoriano alla scuola Arioli, venne esaminato dalla commissione dei ricorsi nella seduta del 19 gennaio e non accolto con la seguente motivazione.

La professoressa Adriana Camoriano, stabile per l'insegnamento della lingua francese, sistemata inizialmente per conferma alla scuola avviamento Locatelli di Milano, ricorreva in data 12 ottobre 1961 avverso la suddetta sistemazione che, a causa della diminuzione di ore nella scuola medesima, comportava un insegnamento di sole 15 ore e richiedeva nel suo ricorso altro incarico più idoneo, specificando di aspirare ad una delle nomine presso il liceo scientifico Vittorio Veneto o presso l'istituto tecnico Cattaneo ottenute rispettivamente dalle insegnanti abilitate Gemelli Gaetana e Repposi Silvana.

In data 15 novembre 1961 la commissione nomine dispose una diversa sistemazione della professoressa Camoriano e precisamente presso la scuola di avviamento Arioli di Milano per orario di cattedra, cosicché dato che quest'ultima sistemazione era analoga a quella dell'anno precedente presso la scuola avviamento Locatelli di Milano, il suo ricorso fu considerato superato. Ora, alle insistenze della ricorrente per il riesame del suo ricorso, questa commissione rileva che il ricorso stesso, premesso quanto sopra, non è accoglibile.

Le insegnanti citate nel ricorso e menzionate prima sono infatti abilitate e le loro nomine sono state disposte per conferma secondo il principio della continuità didattica. Vero è che la ricorrente quale stabilizzata che abbia perduto il posto occupato l'anno precedente, avrebbe potuto aspirare a posti precedentemente occupati da abilitati confermabili, ma questo sempre che non fosse stato possibile sistemare la ricorrente, come invece poi è avvenuto, in posto analogo all'anno prece-

dente. È da notare per altro che la ricorrente pone nella scheda al primo posto delle sue preferenze una scuola di avviamento.

Il Ministro: GUI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica di mutuo per la costruzione di un edificio scolastico in Torremaggiore (Foggia). (23032).

RISPOSTA. — Al comune di Torremaggiore fu concesso il contributo dello Stato sulla spesa di lire 37.600.00 per la costruzione di un nuovo edificio scolastico di 10 aule in Rione Celeste.

Il progetto fu sovvenzionato interamente dalla Cassa depositi e prestiti con due mutui: il primo, in data 23 febbraio 1959, per l'importo di lire 25 milioni; il secondo, in data 4 febbraio 1960, per l'importo di lire 12.600.000.

I lavori furono dati in appalto alla ditta Barrassi Dante e, per il primo lotto, ebbero inizio il 17 novembre 1960. Furono, poi, sospesi, su richiesta dell'amministrazione comunale, poiché sarebbero state riscontrate deficienze tecniche, specie nell'esecuzione delle opere in cemento armato.

I relativi controlli tecnici sono in corso a cura dell'ufficio del genio civile di Foggia, che non ha ancora comunicato le risultanze.

Il Ministro: GUI.

DELFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

a) quali motivi abbiano indotto il Ministero ad emettere una ordinanza di demolizione, ai sensi dell'articolo 26 della legge urbanistica, in ordine ad un edificio in contrasto col piano regolatore di Perugia, di proprietà dell'impresa Delicati e Nardoni;

b) quali motivi abbiano indotto lo stesso Ministero a revocare l'ordinanza di demolizione con un telegramma indirizzato al comune di Perugia a firma Lojacono, pur essendo chiaro che la costruzione in proposito violava e viola contemporaneamente il piano regolatore di Perugia e la licenza edilizia;

c) se sia a conoscenza — qualora l'ordinanza di demolizione sia stata revocata per l'impegnativa sottoscritta dell'impresa Delicati e Nardoni di demolire nel caso che la variante al piano regolatore di Perugia non venisse approvata — che l'impegnativa in parola non è stata mai trascritta nel Gran libro delle ipoteche, perché giuridicamente improponibile; cioè tale da non tutelare né gli interessi pubblici né quelli dei privati eventuali acqui-

renti, che in nessuna maniera possono venire a conoscenza del vincolo (e per di più anti-giuridico) che grava sulla costruzione. (22223).

RISPOSTA. — Il sindaco del comune di Perugia in data 4 luglio 1961 ha emesso, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, una ordinanza per la demolizione di un fabbricato che l'impresa Delicati e Nardoni aveva realizzato alla via Bellocchio senza la prescritta licenza edilizia.

Quanto sopra è stato disposto dal sindaco di Perugia prima che questo Ministero, a seguito di un esposto, richiamasse l'attenzione su quel comune sulla abusività della costruzione di che trattasi.

Poiché il sindaco ha, in materia, una facoltà discrezionale, può anche sospendere — e nella fattispecie trattasi di sospensione e non di revoca — la precedente ordinanza di demolizione.

E nel caso in esame l'ordine di sospensione è stato emesso dal sindaco di Perugia in considerazione del fatto che per la zona interessante la via Bellocchio (ove è sorto il fabbricato in questione) il comune ha in corso di esame una variante al piano regolatore in base alla quale la zona stessa — non soggetta ad alcun vincolo particolare — verrebbe mutata sia nella tipologia fabbricativa, sia nell'assetto urbanistico, e che l'impresa Delicati e Nardoni ha assunto formale impegno con il comune di Perugia a demolire le opere qualora tale variante non venisse adottata dal consiglio comunale o non approvata da questo Ministero.

Questo Ministero, tenuto conto che i motivi della sospensione erano di carattere equitativo, e che, comunque, non pregiudicavano né gli interessi pubblici né quelli privati, si è limitato ad aderire alla iniziativa del comune di Perugia, riservandosi di intervenire, ove necessario, ai sensi degli articoli 26 e 27 della citata legge, ai fini della eventuale demolizione del citato fabbricato.

S'informa, infine, che il comune di Perugia ha provveduto alla pubblicazione nell'albo pretorio e nel foglio degli annunci legali della provincia, per 15 giorni consecutivi, dell'impegno della menzionata impresa, in modo che i privati acquirenti possano prenderne cognizione. Gli interessi pubblici ricevono implicita tutela dall'osservanza che dovrà essere prestata alle prescrizioni della variante allorché sarà approvata nelle forme di legge.

Il Ministro: SULLO.

DELFINO E GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) per quali motivi incomprensibili i mutilati ed invalidi per servizio inclusi, col decreto ministeriale del 1° settembre 1961, nell'elenco degli insegnanti assimilati a quelli ex combattenti (e, perciò, ammessi a godere del beneficio dell'assunzione in ruolo concesso con la legge n. 831) ne siano stati poi esclusi, dopo breve tempo, col decreto 26 ottobre 1961, secondo l'interpretazione data all'articolo 4 del decreto stesso dall'ufficio speciale assunzioni in ruolo idonei ed abilitati, costituito dal Ministero della pubblica istruzione, ufficio che ha respinto, *sic et simpliciter*, le domande degli invalidi per servizio;

2) per quali ragioni, nel concorso per soli titoli di cui alla legge 28 luglio 1961, non sia stato applicato nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio il preciso ed inderogabile disposto della legge 3 giugno 1950 che prevede, in loro favore, riserve di posti;

3) se (in considerazione della palese ingiustizia costituita dall'esclusione dal beneficio dell'assunzione in ruolo degli insegnanti mutilati ed invalidi per servizio, i quali, avendo fatto olocausto della loro salute al paese, ne hanno meritato in modo speciale la gratitudine) ritenga di modificare la decisione adottata ai danni degli appartenenti a questa benemerita categoria di docenti dall'ufficio ministeriale di viale d'America (23276).

RISPOSTA. — Gli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, stabiliscono che possono ottenere l'assunzione in ruolo gli insegnanti forniti, tra l'altro, di idoneità o di abilitazione conseguita, con almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame, in concorso a cattedre o in esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.

Da tale norma la suddetta legge deroga per gli ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali, concedendo loro di essere ammessi a fruire dei benefici da essa previsti, purché siano in possesso di abilitazione comunque conseguita (articoli 11: quarto comma; 12: secondo comma e 14: secondo comma della legge citata).

L'assimilazione agli ex combattenti, di cui è cenno nelle predette disposizioni, è sancita da precise norme legislative. Pertanto, il decreto ministeriale 1° settembre 1961, pubblicato nella *Gazzeta ufficiale* del 14 settembre 1961, n. 229, nell'indicare i documenti richiesti per dimostrare l'appartenenza ad una delle sud-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

dette categorie, non poteva non attenersi alle norme legislative che regolano la materia. E poiché il suo testo aveva dato luogo a qualche dubbio al riguardo, con successivo decreto ministeriale 26 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 ottobre 1961, n. 269, si è provveduto a precisare le categorie assimilate agli ex combattenti, chiaramente distinguendole da quelle cui si applicano, nei casi consentiti dalla legge n. 831 citata, soltanto i criteri preferenziali di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e prorogando, di conseguenza, i termini per la presentazione delle domande.

L'articolo 4 del ricordato decreto ministeriale 26 ottobre 1961 tratta, infatti, nel primo comma, degli « insegnanti ex combattenti ed assimilati » e dei « perseguitati politici e razziali che chiedono la sistemazione in ruolo in base ad abilitazione comunque conseguita » e, nel secondo comma, di coloro cui si applicano soltanto, nei casi consentiti, le preferenze, a parità di merito.

I mutilati e gli invalidi per servizio, in ossequio alle citate disposizioni legislative, sono stati correttamente menzionati, alla lettera c) del secondo comma del decreto ministeriale citato, tra le categorie cui si applicano soltanto le indicate preferenze.

Pertanto, nessuna interpretazione arbitraria è stata data dall'ufficio speciale costituito per l'applicazione delle norme di cui al titolo III della legge n. 831 citata, nel predisporre i decreti con cui vengono respinte le domande degli invalidi per servizio che non siano in possesso dei titoli richiesti dall'articolo 11, primo comma, della suddetta legge.

La legge 28 luglio 1961, n. 831, non esclude l'applicazione della riserva dei posti a favore delle categorie che ne abbiano diritto.

Per fugare le apprensioni suscitate al riguardo dal silenzio della legge, è in corso di emanazione apposito provvedimento ministeriale che esplicitamente menziona l'applicabilità di tali norme nelle nomine da effettuarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge in questione.

Gli invalidi per servizio non sono stati esclusi dai benefici dell'assunzione in ruolo di cui al titolo III della legge del 1961, n. 831.

Di tale beneficio essi possono avvalersi, ove abbiano i requisiti prescritti, con le particolari agevolazioni previste in materia di preferenze a parità di merito e di riserva dei posti.

Nei loro confronti non può però applicarsi il disposto degli articoli 11, quarto comma, 12, secondo comma e 14, secondo comma, della legge del 1961, n. 831, dato che gli invalidi per servizio non sono assimilati agli ex combattenti.

E poiché, come si è detto, l'assimilazione agli ex combattenti è regolata da norme legislative, l'amministrazione non può estenderne il contenuto a categorie diverse da quelle contemplate dalle predette norme.

Il Ministro: GUI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, anche in relazione alla risposta fornita all'interrogazione n. 20667 (allegato alla seduta del 12 dicembre 1961), se intenda sollecitamente risolvere in favore dei profughi la questione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, senza attendere ulteriori pareri del Consiglio di Stato, che già nel 1956 si pronunciò inequivocabilmente, affermando la non cedibilità del beneficio di ottenere la licenza anche in deroga alle ordinarie disposizioni di legge, ma anche la cedibilità della licenza una volta ottenuta, perché ormai non soggetta ad alcuna limitazione speciale. (22434).

RISPOSTA. — Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con i pareri del 3 maggio 1955 e del 26 maggio 1959 ha affermato il principio che l'autorizzazione all'esercizio commerciale del profugo, per sua natura, dato il carattere personale insito nell'autorizzazione, non può costituire oggetto di trasferimento per atto tra vivi, ma soltanto *mortis causa*, a favore del coniuge o di uno dei figli.

Per altro il medesimo consesso, in sede giurisdizionale, ha sostenuto talvolta l'opposto principio della cedibilità delle licenze in questione ai sensi del quarto comma dell'articolo 95 del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

È evidente, perciò, che la questione è tutt'altro che pacifica, avendo essa dato luogo, avanti al supremo consesso amministrativo, ad interpretazioni ed indirizzi contrastanti: per il che appare del tutto giustificata la determinazione di questa amministrazione di sollecitare dal consesso suddetto una definitiva pronuncia sull'argomento.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore del signor Moschioni Balilla, dal 1937 al 1939 istruttore pratico e dal 1940 al 1946 sottocapo officina presso la scuola tecnica industriale di Cividale (Udine), sospeso dal 1° ottobre 1946 al 4 gennaio 1947 per mancanza di materia prima (carbone) e quindi per evidentissima e incontestabile esigenza di forza maggiore, che non può costituire interruzione del rapporto d'impiego, e nei confronti del quale, dopo la riassunzione, malgrado il consiglio d'amministrazione della scuola avesse già concesso gli aumenti quadriennali, ritenendo giustamente non interrotta la continuità del servizio, si addivenne da parte del Ministero alla revoca del provvedimento e al recupero della somma corrisposta.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il ministro possa ritenere equa tale procedura, dato anche che il particolare tipo di interruzione non poteva essere assolutamente previsto da nessuna disposizione legislativa. (22605).

RISPOSTA. — Il signor Moschioni, assunto presso la scuola tecnica industriale di Cividale del Friuli in data 26 ottobre 1937, prestò ininterrotto servizio fino al 30 settembre 1946. Successivamente, si ebbe un'interruzione del servizio per il periodo di tre mesi; infatti, con deliberazione del consiglio d'amministrazione della scuola in data 27 ottobre 1946, fu deciso di soprassedere alla nomina di un sottocapo-officina incaricato per il reparto forgiatura, stante la mancanza di materia prima.

Il signor Moschioni fu poi riassunto in servizio in data 8 gennaio 1947.

L'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo della amministrazione dello Stato subordina la concessione degli aumenti quadriennali di stipendio alla prestazione ininterrotta e lodevole del servizio durante il quadriennio.

Stante la tassatività della citata norma, il Ministero, pur avendo esaminato la questione con ogni benevola attenzione, ha dovuto più volte precisare allo stesso interessato, a ripetuti suoi esposti, che non è possibile considerare come non avvenuta l'interruzione del servizio verificatasi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1946 e l'8 gennaio 1947, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Il Ministro: GUI.

DI LEO E GIGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i gravi problemi che assillano il comune di Lucca Sicula, uno dei centri più depressi della provincia di Agrigento.

La necessità di una ammodernata e completa rete fognante, di cui in atto è sprovvisto quel centro abitato e la cui lunghezza è prevista in circa otto chilometri, è particolarmente avvertita, come pure indispensabile è la rete idrica, per ora in condizioni veramente disastrose.

Nel sottolineare l'urgenza di tali provvedimenti atti a determinare condizioni di vero vivere civile, appare inoltre particolarmente urgente dare evasione alle richieste presentate dagli amministratori comunali in ordine ai sopraaccitati problemi e corredate dai relativi progetti. (22540).

RISPOSTA. — Sin dall'ottobre 1960 fu approvato da questo Ministero il finanziamento, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 20 milioni relativa ad un primo stralcio di opere.

Il progetto relativo ai suindicati lavori, presentato soltanto di recente dal comune, trovasi attualmente in corso di istruttoria presso l'ufficio del genio civile di Agrigento.

In merito all'impianto idrico risulta, da informazioni assunte, che sono in corso di esecuzione, con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno, lavori per l'ammodernamento dell'acquedotto Favara di Burgio, gestito dall'Ente acquedotti siciliani, dal quale il comune di Lucca Sicula è insufficientemente approvvigionato.

Per la sistemazione della rete idrica interna il comune in parola non ha avanzato alcuna richiesta intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Tuttavia risulta che a tale sistemazione intende provvedere il suindicato Ente acquedotti siciliani, tenendo anche conto della futura integrazione dell'attuale dotazione idrica.

Il Ministro: SULLO.

DI LEO E GIGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda svolgere adeguato intervento presso i competenti organi della S.E.T. per la installazione degli impianti telefonici semiautomatici nel comune di Santo Stefano di Quisquina (Agrigento), i cui cittadini at-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

tendono da molto tempo il sodisfacimento di tale loro legittima aspirazione, tenuto conto che il comune ha già messo a disposizione della stessa società i relativi locali. (22682).

RISPOSTA. — La S.E.T., interessata in proposito, ha precisato che la necessità di condurre a termine le opere già previste dal programma di lavoro per il biennio 1962-63 non ha consentito di prendere sinora i provvedimenti necessari per un più funzionale assetto del servizio nella località in questione.

Il programma in corso dà infatti la priorità a lavori concernenti località di maggiore importanza, in rapporto alla entità della popolazione ed alle prescrizioni del piano regolatore telefonico nazionale.

Si può tuttavia assicurare che la concessionaria non mancherà di esaminare la possibilità di includere le opere richieste nel comune in parola in un prossimo programma di lavori.

Il Ministro: CORBELLINI.

FERIOLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intendano proporre per risolvere la crisi che travaglia il settore della tabacchicoltura, che riveste una notevole importanza nel quadro dell'agricoltura nazionale.

L'interrogante chiede, in particolare, se i ministri ritengano necessario, tenuto conto delle cause della crisi, che sono in parte di carattere naturale ed in parte di carattere economico, ed al fine di evitare precipitose e drastiche riduzioni di coltivazione, preannunciare subito e quindi emanare opportuni provvedimenti intesi a:

a) mantenere il sovrapprezzo già concesso per la campagna 1961;

b) concedere a tutti i tabacchicoltori i contributi per la lotta alla peronospora tabacina;

c) adeguare i prezzi non più remunerativi e rinnovare il vigente regolamento per la coltivazione adeguandolo alle nuove esigenze della coltura;

d) autorizzare l'esportazione diretta del tabacco. (22422).

RISPOSTA. — In ordine al punto *a)* si comunica che il sovrapprezzo straordinario stabilito con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1961, n. 01/10078, è stato limitato ai soli prodotti della campagna 1961, in quanto esso aveva l'unico scopo di alleviare il disagio dei

coltivatori danneggiati dalla peronospora in detta campagna. Tale sovrapprezzo è stato particolarmente elevato per le varietà *Burley*, *Bright* e *Beneventano*, che hanno dimostrato di avere una spiccata recettività.

L'Amministrazione dei monopoli ha provveduto, per altro, per la campagna in corso, alla distribuzione di linee di tali varietà resistenti al parassita. È evidente, comunque, che una misura di carattere straordinario non può essere stabilita *a priori*, senza prima avere l'esatta nozione della situazione che si verrà a determinare per i prodotti delle campagne future.

Circa il punto *b)* si fa presente che per l'organizzazione di una sistematica azione di prevenzione e di lotta contro la peronospora tabacina e per la concessione di contributi a favore di coloro che attuino, abbiano attuato od abbiano organizzato la lotta contro l'infestazione suddetta sono stati varati i seguenti provvedimenti:

legge 21 dicembre 1961, n. 1371, concernente contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-1961;

legge 20 dicembre 1961, n. 1370, concernente riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-1961.

È, inoltre, in corso di elaborazione da parte di questo Ministero uno schema di disegno di legge concernente la difesa della tabacchicoltura contro la peronospora.

Per quanto concerne il punto *c)* si precisa che il citato decreto ministeriale del 7 dicembre 1961, n. 01/10078, ha apportato anche sostanziali aumenti di tariffa, in base ai quali i prezzi possono considerarsi remunerativi. Sulla necessità, poi, di un adeguamento del vigente regolamento di coltivazione, si comunica che l'Amministrazione dei monopoli ha già proceduto ad un notevole snellimento delle operazioni fiscali e delle procedure; vi sono, per altro, dei limiti che non possono ovviamente essere superati per evidenti ragioni fiscali.

In ordine, infine, al punto *d)* si osserva che ogni produttore di tabacco, sia esso concessionario di manifesto o concessionario speciale, ha già la facoltà, sancita dal vigente regolamento, di esportare direttamente la propria partita, con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 68 e 91 del regolamento stesso.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

FIUMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se la richiesta avanzata da parte del comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) per la fornitura a carico dello Stato di 20 aule scolastiche prefabbricate e dell'arredamento di altre 10 aule sia stata accolta.

L'interrogante, poiché trattasi di un comune della Calabria avente diritto a particolare considerazione per le condizioni di povertà di quelle popolazioni, sollecita benevola presa in considerazione. (22745).

RISPOSTA. — Non risulta pervenuta alcuna istanza da parte del comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria).

Si assicura, ad ogni modo, che se una regolare istanza in tal senso sarà formulata e trasmessa al Ministero, per il tramite del competente provveditore agli studi, la richiesta verrà tenuta presente alla prima favorevole occasione, in relazione alla disponibilità dei fondi ed alle proposte che verranno avanzate dallo stesso provveditore agli studi.

Per quanto concerne, invece, l'arredamento delle aule di scuole elementari, le istanze del comune, regolarmente trasmesse dal provveditore agli studi, saranno attentamente considerate in sede di formulazione dell'apposito programma, in relazione alla disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

Il Ministro: GUI.

FOGLIAZZA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del sindaco del comune di Soncino (Cremona), per l'azione compiuta nei confronti delle operaie della ditta Arcus tintoria in sciopero.

Il 7 marzo 1962, infatti, le lavoratrici della fabbrica Arcus tintoria del settore maglie e calze, dislocata in Soncino, aderendo allo sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., sono state avvicinate nelle proprie abitazioni dalle guardie municipali ed invitate, per conto del sindaco, a desistere dallo sciopero e a riprendere il lavoro esercitando quindi su di esse una intimidazione e una pressione contrarie al principio della libertà di sciopero, alle leggi e alla Costituzione repubblicana che regola tale diritto.

L'interrogante ritiene di notevole gravità l'atteggiamento assunto dal sindaco di Soncino, che, abusando del potere derivante dalla sua posizione, ha adoperato strumenti del po-

tere civico locale per compiere azione di parte, illegale e anticostituzionale. (22391).

RISPOSTA. — Non risulta che l'azione del sindaco di Soncino abbia avuto carattere di coercizione o intimidazione e abbia — comunque — determinato limitazioni di sorta alla libertà di sciopero delle operaie della tintoria Arcus.

Tenuto anche conto dei circoscritti poteri di controllo spettanti agli organi governativi nei confronti degli organi locali, non si ravvisano — pertanto — sull'operato del detto sindaco estremi per l'adozione a suo carico di provvedimenti di carattere amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

FOGLIAZZA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quale azione intendano svolgere allo scopo di fare giustizia a favore dei coltivatori agricoli del comune di Torricella del Pizzo (Cremona), per l'uso della strada denominata strada consorziale Cascina Lodi, che unisce i comuni di Torricella del Pizzo e Gussola.

L'interrogante rende noto che recentemente i proprietari terrieri frontisti di detta strada, certi Arturo ed Angelo Ragazzini, compiendo un atto abusivo, procedettero alla aratura della strada medesima allo scopo di mettervi a dimora un impianto di pioppi, arrecando danni notevoli alle aziende di detti coltivatori anche per la copertura dei fossi di scolo delle aziende stesse. (22498).

RISPOSTA. — Della controversia tra i frontisti della strada Cascina Lodi, i quali affermano che detta strada è di proprietà consorziale, gravata da servitù di uso pubblico, e i fratelli Ragazzini, che ne rivendicano l'assoluta proprietà con esclusione di servitù di qualsiasi genere, si è in passato occupata la magistratura ordinaria la quale — con sentenza del tribunale di Cremona, in data 16 settembre 1953 passata in giudicato — ha dichiarato la strada in questione non soggetta né a servitù di passaggio né a servitù pubblica di transito.

La stessa amministrazione comunale non è mai intervenuta nella annosa controversia perché la strada non risulta compresa nell'elenco delle strade vicinali, né in quello di strade soggette a manutenzione totale o parziale a carico del comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia secondo la quale con provvedimento in corso, nel quadro della riorganizzazione dei servizi finanziari, gli uffici compartimentali delle imposte e tasse esistenti da moltissimi anni a Messina, saranno trasferiti a Catania; e, nell'affermativa, se il ministro interrogato si renda conto che un simile provvedimento sarebbe gravemente lesivo degli interessi della intera popolazione di Messina e degli abitanti della sua provincia che sarebbero obbligati, con il trasferimento a Catania degli uffici compartimentali, a soggiacere ad inutili spese ed all'ovvio disservizio che sempre deriva dall'accentramento dei servizi della pubblica amministrazione. (4340, già orale).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4339, già orale, del deputato Dante, pubblicata a pag. 10045).

GIOLITTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la notizia, diffusa dalla stampa, del prossimo allontanamento da Cuneo del II° C.A.R.: notizia che appare poco credibile sia per la presunta inverosimile motivazione, poiché non risulta che i rigori del clima abbiano negli anni passati debilitato le reclute, sia perché l'autorità militare non può ignorare i gravi turbamenti che l'allontanamento non solo dei soldati, ma degli ufficiali e sottufficiali con le loro famiglie, arrecherebbe all'artigianato e al commercio locali, che da anni ormai si sono sviluppati e organizzati anche in funzione di quella clientela. (23168).

RISPOSTA. — Nel quadro della ridislocazione di taluni enti addestrativi è previsto il trasferimento nell'Italia meridionale delle unità del 52° reggimento fanteria Alpi attualmente di stanza a Cuneo.

Tali unità verrebbero per altro sostituite entro breve tempo da altre di analoga consistenza presumibilmente della specialità alpina.

Appaiono quindi ingiustificate le preoccupazioni manifestate per i riflessi che il trasferimento avrebbe sulla economia locale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GONELLA GIUSEPPE, MANCO E GEFTER WONDRICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in relazione al decreto ministeriale 30 settembre 1961, con cui sono state determinate le caratteristiche di

una speciale carta bollata e di speciali marche per gli atti giudiziari, se ritenga opportuno stabilire un termine sino alla cui scadenza sia consentito l'uso promiscuo per gli atti giudiziari dei due tipi di carta bollata e marche da bollo. Ciò al fine di evitare che gli uffici giudiziari fissino, a loro arbitrio, termini diversi da ufficio a ufficio. (4588, già orale).

RISPOSTA. — Questa amministrazione, premesso che i nuovi valori bollati devono trovare impiego per tutti gli atti avanti gli organi giurisdizionali elencati nella tariffa allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente l'imposta di bollo, fa presente che il Ministero di grazia e giustizia, con circolare in data 21 febbraio 1962 n. 4-362-16 previamente concordata con questo dicastero, ha impartito opportune istruzioni alle cancellerie giudiziarie affinché esortino le parti ed i loro legali ad utilizzare i nuovi valori, facendo tuttavia presente che, allo stato, non può configurarsi alcun ostacolo legislativo alla utilizzazione, anche per gli atti giudiziari, dei comuni valori bollati.

Ciò stante e considerato che la situazione è in via di normalizzazione, essendosi ormai provveduto al rifornimento dei nuovi valori ai distributori primari e secondari, questa amministrazione ritiene che non sia il caso di stabilire alcun termine per l'uso promiscuo dei due accennati tipi di valori bollati.

Il Ministro: TRABUCCHI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano concretare ed urgentemente far adottare dall'amministrazione comunale di Mesagne (Brindisi) in merito ad un'opera pubblica indifferibile come la costruzione della rete idrica e fognante nel rione cosiddetto Distilleria, nel comune di Mesagne, delimitato dalle vie G. Trono, Palermo, ecc., ove alcune centinaia di famiglie da più anni giustamente richiedono la costruzione di tali servizi pubblici. Va ricordato a tale proposito che ancora recentemente quella amministrazione comunale, rispondendo ad un ennesimo esposto avanzato da diversi capi famiglia interessati a tale problema, ha diffidato gli stessi a fare uso ed a servirsi delle acque dei loro pozzi sorgivi, perché le acque sono risultate putride e pertanto inadatte ad uso potabile e ad uso industriale a causa delle perturbazioni e dell'inquinamento prodotto dalle lavorazioni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

in loco dell'azienda industriale Distilleria U. Murri. L'opera pubblica richiesta ed acclamata da anni è necessaria per le finalità sociali, igienico-sanitarie ed alimentari e va, senza nuove resistenze e ulteriori indugi, realizzata come servizio pubblico cittadino da chi di competenza e con il contributo dello Stato. (22744).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha recentemente promesso al comune di Mesagne (Brindisi) il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 60 milioni occorrente per un primo lotto di lavori di costruzione della rete idrica e fognante.

Pertanto, il suindicato comune, ove lo ritenga opportuno, potrà includere nel relativo progetto anche i lavori necessari per il rione Distilleria.

Il Ministro per i lavori pubblici: **SULLO.**

GUADALUPI, BOGONI, LENOCI, FERRI, SCARONGELLA E DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che il prefetto di Lecce alcun tempo addietro aveva disposto una inchiesta di carattere amministrativo presso l'amministrazione comunale di Ugento (Lecce), a seguito delle motivate proteste e di una forte pressione democraticamente esercitata dalla pubblica opinione, che aveva rilevato un sistema di amministrazione niente affatto rispondente al costume democratico e moralizzatore della vita pubblica; premesso ancora che l'inchiesta aveva inizio nei primi di gennaio 1962, portando anche all'accertamento di gravissime responsabilità, per altro ben conosciute dalla gran parte della pubblica opinione, mentre successivamente subentrava un senso di sconforto e di sfiducia dal momento che l'ispettore di prefettura interrompeva il suo lavoro di inchiesta amministrativa e la prefettura ritardava, come ritarda, a prendere responsabili conclusioni e deliberazioni in merito; premesso, quindi, che la cittadinanza di Ugento, per la situazione di fatto oggi esistente, ha il diritto di chiedere all'autorità di tutela e di controllo, come in effetti chiede, se l'inchiesta amministrativa sia stata conclusa ovvero continua e, nel primo caso, perché non si rendano ancora noti i risultati, oppure se si debba dare per vero ed accertato quanto il sindaco di quel comune, signor Martino Raheli, va deliberatamente diffondendo nella cittadinanza: cioè, che l'inchiesta sarebbe stata conclusa con i risultati a tutta sua lode, addirittura con il

provvedimento di trasferimento, già verificatosi, di quel segretario comunale; quanto sopra premesso e costituendo gli argomenti esposti seri e fondati interrogativi che la pubblica opinione per via democratica e parlamentare rappresenta all'autorità di tutela della prefettura di Lecce — quali risultati e quali esiti si siano avuti a seguito dell'inchiesta amministrativa disposta dal prefetto di Lecce nei confronti dell'amministrazione comunale di Ugento e quali provvedimenti conseguenti siano stati adottati.

Tanto più necessario appare che si dia una risposta ufficiale, quanto più e meglio si consideri la particolare sensibilità democratica di quella laboriosa popolazione, che ha fiducia nel nuovo Governo e che si attende dallo stesso che si realizzino tra gli altri impegni programmatici anche quello, importante e decisivo, di rinnovare il costume conformista e clientelare della cosa pubblica e di forte impulso alla moralizzazione della vita pubblica: istanze di rinnovamento indispensabili in specie nei comuni del mezzogiorno d'Italia. (23113).

RISPOSTA. — In ordine alle risultanze emerse dall'ispezione effettuata presso l'amministrazione comunale di Ugento sono in corso, nelle competenti sedi, le relative contestazioni.

Precisazioni in proposito potranno essere fornite dopo espletati gli incumbenti di legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

INVERNIZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere se ritengano di prendere una iniziativa atta a rendere sufficiente la patente di guida per autoveicoli anche per condurre le macchine agricole.

L'interrogante fa proprie le lamentele della categoria che giustamente ritiene oneroso l'obbligo della doppia patente, anche quando si è già muniti di un documento per l'abilitazione a condurre autoveicoli sulle strade pubbliche, ottenuto con esami ben più severi che per le sole macchine agricole. (23025).

RISPOSTA. — Il vigente codice della strada, in conformità del principio enunciato in materia nella convenzione di Ginevra, prevede varie categorie di patenti in relazione alle classi ed al peso dei veicoli ed in rapporto all'uso, privato o pubblico, di essi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

La validità della patente è posta, quindi, unicamente in relazione all'uso e alla categoria di veicoli per la quale il documento è stato rilasciato.

Tale regola trova deroga soltanto nei casi contemplati nei commi primo, secondo e quinto dell'articolo 87, che riflettono il principio della contenenza, il principio cioè per il quale nella validità per l'uso o per la categoria di veicoli superiori è compresa la validità per l'uso della categoria inferiore.

Ciò posto, va considerato che la patente per macchine agricole e macchine operatrici, relativa a classi di veicoli che si differenziano per le loro caratteristiche nettamente dai motoveicoli e dagli autoveicoli, ove fatta rientrare nella suddetta deroga, sconvolgerebbe l'intero sistema delle patenti, ora vigente.

D'altra parte è da tener presente che se le patenti per autoveicoli sono ottenute a seguito di severi esami, specie per quanto riguarda la dimostrazione della capacità di guida, altrettanto severi sono gli esami per il conseguimento della patente per macchine agricole, per la cui guida necessita aver acquisito una abilità specifica alla condotta di tali mezzi, che si differenzia nettamente da quella occorrente per la guida degli autoveicoli.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

LUCIFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità che il recente aumento del 5 per cento sulle addizionali relative alle imposte dirette venga applicato anche alle partite comprese nel ruolo principale o nei ruoli suppletivi pubblicati nel 1962, ma afferenti ad imposte di competenza degli esercizi precedenti, e se, ove ciò sia vero, ciò non significhi attribuire alla legge un'efficacia retroattiva, che essa non ha previsto.

L'interrogante ritiene che dovrebbe essere tenuta presente la giurisprudenza a suo tempo formatasi in merito all'analoga questione sorta per la addizionale a favore delle zone alluvionate, e sottolinea l'opportunità, in uno stato di diritto, che sia rispettata l'esigenza di parità di trattamento tra i contribuenti, non riservando soltanto a coloro che ricorrono in sede giudiziaria, ed ottengono riconoscimento del loro diritto a non corrispondere il tributo non dovuto, il privilegio di sottrarsi ad un pagamento d'indebito che si reclama dagli altri contribuenti. (23167).

RISPOSTA. — L'articolo 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, che istituisce l'au-

mento a favore dell'erario dell'addizionale E.C.A. testualmente recita: « Le disposizioni dell'articolo 1 — elevazione di 5 centesimi per ogni lira di imposta dell'addizionale — si applicano sui tributi esigibili dal 1° gennaio 1961, ancorché riferentesi a periodi di imposta anteriori alla data medesima ».

Questa amministrazione, pertanto, non può che attenersi al disposto della legge.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali misure siano state adottate per un serio esame delle considerazioni contenute nell'ordine del giorno votato — il 21 gennaio 1962 — dall'assemblea straordinaria dell'associazione della proprietà edilizia di Napoli in relazione all'accertamento dei redditi per imposta di fabbricato, tenendo conto di quanto avviene a Napoli per le difficoltà in cui si dibatte una parte dei proprietari e la speculazione di cui sono protagonisti alcuni gruppi di costruttori e di proprietari di suoli e di fabbricati. (21918).

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dall'associazione della proprietà edilizia di Napoli con l'ordine del giorno votato il 21 gennaio 1962, l'ispettorato compartimentale delle imposte di quel capoluogo ha comunicato che le revisioni degli imponibili dei fabbricati, eseguite dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette sulla base di elementi presuntivi, riguardano quegli immobili per i quali i relativi possessori non hanno documentato il regime vincolistico.

Nel precisare che le revisioni in questione sono state effettuate, in via del tutto cautelativa, a tutela degli interessi dell'erario e salvo accettazione anche successiva di detta documentazione, il predetto ispettorato ha comunicato di essere pervenuto, d'intesa con i rappresentanti dell'associazione della proprietà edilizia, alla determinazione di equi criteri di massima per la sollecita bonaria definizione delle contestazioni pendenti.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — anche a seguito della legge sullo stato giuridico degli operai dello Stato — sia prevista una sistemazione dei giornalieri che prestarono servizio presso la manifattura dei tabacchi di Tripoli. (22310).

RISPOSTA. — Spiace dover comunicare che nessun provvedimento può essere adottato, neppure in relazione alla legge 5 marzo 1961,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato, per la sistemazione del personale che prestò servizio nella manifattura tabacchi di Tripoli.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come si intenda intervenire per realizzare, nel centro abitato del comune di Pietra Montecorvino (Foggia), le opere di difesa dalle frane, di cui a seguito dei gravi franamenti verificatisi lo scorso mese di marzo del 1962 si è resa molto evidente l'urgente necessità. (22950).

RISPOSTA. — In dipendenza delle neviccate verificatesi in Puglia del decorso mese di marzo, si sono manifestati alcuni dissesti nei piani viabili delle strade interne all'abitato di Pietra Montecorvino.

Poiché detto abitato è compreso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, questo Ministero terrà presenti le necessarie opere da eseguire sul prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: SULLO.

MANCINI E PRINCIPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se e quando verrà approvato il progetto per la costruzione dell'acquedotto Sila Badiale, che interessa i comuni di San Giovanni in Fiore (Cosenza), Cerenza e Castelsilano (Catanzaro).

Il progetto è da più tempo all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici (23050).

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha provveduto, di sua iniziativa, ad includere nel piano generale della normalizzazione idrica della Calabria il problema che interessa i comuni di San Giovanni in Fiore, Cerenza, Castelsilano e Caccuri.

Sono state esperite indagini sulle risorse idriche disponibili nella zona e prescelte quelle utilizzabili per le quali i lavori di indagine idrogeologica sono stati di recente terminati.

Inoltre, un libero professionista è stato incaricato di redigere un progetto generale di massima delle opere necessarie, progetto in seguito approvato e sulla scorta del quale è stato redatto il progetto esecutivo inoltrato alla Cassa per il mezzogiorno il 7 febbraio 1962. Tale progetto, posto subito in istruttoria, ha dovuto subire alcune integrazioni e modifiche che ne hanno reso necessario il

riesame da parte della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici che lo ha approvato in data 30 aprile 1962.

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno si pronuncerà quanto prima sulla questione e successivamente si potrà provvedere all'appalto dei relativi lavori.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

MARIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno istituire a Roseto degli Abruzzi (Teramo) un ufficio delle imposte dirette ed un ufficio del registro, comprendente il servizio ipotecario.

Tale auspicata istituzione risponderebbe alle esigenze di un centro che nel 1960 ha celebrato il suo primo centenario di vita e che col censimento del 1961 è il secondo comune della provincia di Teramo per popolazione e per attività commerciali ed industriali (esistono in Roseto tre filiali bancarie: Banco di Napoli, Banco di Roma e cassa di risparmio di Teramo).

Nessuna menomazione degli uffici vicini deriverebbe dalla istituzione dei predetti uffici, perché la giurisdizione degli stessi viene chiesta limitatamente al comune di Roseto, già autosufficiente a dare una gran mole di entrate a tali uffici finanziari. (22392).

RISPOSTA. — La scarsa disponibilità di personale e le esigenze tecniche dei servizi delle grandi sedi non consentono, per ora, la istituzione di nuovi uffici finanziari.

La richiesta verrà comunque tenuta presente da questa amministrazione, allorquando verrà proposta allo studio la riforma generale dei servizi e delle circoscrizioni.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MARZOTTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del malcontento suscitato nella vallata del Brenta per il modo invero discutibile con cui è stato distribuito il contributo governativo stanziato in favore dei tabacchicoltori duramente danneggiati dalla peronospora tabacina.

Detto contributo, erogato sotto forma di assistenza in generi alimentari e fertilizzanti, oltre ad essere poco confacente alla dignità dei coltivatori diretti, ha dato luogo a manifestazioni di favoritismo ed ha danneggiato al tempo stesso i commercianti locali, oberati da gravosi oneri fiscali e da tradizionali

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

impegni di credito verso la clientela composta principalmente da tabacchicoltori.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se i ministri interrogati ritengano opportuno disporre affinché le future sovvenzioni di carattere ordinario o straordinario siano concesse secondo criteri di equità e in modo da non nuocere ai commercianti delle zone danneggiate. (22885).

RISPOSTA. — L'assegnazione gratuita di generi alimentari e di concime a 847 nuclei familiari di tabacchicoltori della vallata del Brenta è stata effettuata in conformità alle norme contenute nel decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 14 febbraio 1959, concernente le modalità di applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121.

L'erogazione di contributi in danaro è, infatti, esclusa da tale legge mentre è invece prevista dalla successiva legge 21 dicembre 1961, n. 1371, per cui, quanto prima, i tabacchicoltori della provincia di Vicenza, danneggiati dalla peronospora tabacina, aventi diritto alle provvidenze della detta legge, potranno ricevere le relative somme nella misura ad ognuno spettante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

MAZZONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della difficoltà che incontra l'applicazione della legge 8 agosto 1954, n. 640, « Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane », difficoltà derivata dalla farraginoso procedura per la rogazione del contratto di acquisto del terreno edificabile.

In particolare, se sia a conoscenza che per tale difficoltà non è stato ancora possibile procedere all'appalto e all'inizio della costruzione di tali abitazioni nei comuni di Pontassieve e Pelago (Firenze), per le quali già fu incaricato l'I.A.C.P. di Firenze, e finanziati con detta legge fino dal 1959-60. (20772).

RISPOSTA. — La legge 23 marzo 1958, n. 315, ha consentito, con lo snellimento della procedura per l'acquisizione delle aree necessarie per l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, una più sollecita definizione delle relative pratiche.

Per quanto riguarda la costruzione di alloggi popolari nei comuni di Pontassieve e Pelago, frazione Fontisterni, si informa che sono stati ultimati i lavori finanziati, ai sensi della citata legge, con i fondi dell'esercizio finanziario 1956-57.

Inoltre, la commissione prevista dall'articolo 8 della predetta legge ha già proceduto ad assegnare agli alloggi di che trattasi agli aventi diritto.

Infine, per quanto concerne gli alloggi da costruire nel comune di Pontassieve con i fondi dell'esercizio 1958-59 si comunica che i relativi lavori sono stati già appaltati e che attualmente è in corso di stipulazione il relativo contratto.

Il Ministro: SULLO.

MICELI. — *Al Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Sul grave problema della riliquidazione delle pensioni agli insegnanti elementari.

Sono oltre 35 mila i vecchi insegnanti in pensione aventi diritto a tale riliquidazione, e di essi a tutt'oggi, solo all'incirca 4 mila sono stati soddisfatti e le riliquidazioni avvenute non rispettano sempre l'ordine di anzianità.

In tale situazione l'attesa di 31 mila insegnanti, che spesso non dispongono del minimo vitale, diventa drammatica e se l'andamento attuale delle riliquidazioni dovesse proseguire, la gran parte dei pensionati perderebbe ogni speranza di sopravvivere alla riliquidazione. L'origine di tale situazione deve ricercarsi nel fatto che le operazioni di riliquidazione per tutta Italia sono demandate al Ministero della pubblica istruzione e dipendono da un unico ispettore presso il ministero citato.

Ad aggravare la situazione sta il fatto che, essendo stata sospesa la corresponsione dei compensi per cottimi, i funzionari del ministero addetti alle riliquidazioni non possono dedicare alle relative operazioni il tempo straordinario necessario ad assicurare alla esecuzione un ritmo soddisfacente.

In tale situazione si impone un urgente provvedimento che affronti la questione di fondo, affidando ai singoli provveditorati agli studi il computo degli insegnanti pensionati da essi dipendenti, e sintantoché tale provvedimento sia approvato, urge assicurare il finanziamento per il normale pagamento dei cottimi ai funzionari ministeriali addetti alle riliquidazioni.

Altro problema che occorre affrontare è quello di migliorare le buonuscite agli insegnanti che vanno in pensione ed equiparare le buonuscite già corrisposte ai pensionati a quelle più giuste da corrispondere ai pensionandi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

Tutto ciò è reso possibile dalla disponibilità dei fondi previdenziali che solo in minima parte sono devoluti al fine per il quale sono costituiti e che dall'istituto di previdenza vengono impiegati per altre destinazioni.

L'interrogante chiede se i ministri interrogati intendano sollecitamente intervenire perché giustizia sia resa ad una benemerita e diseredata categoria di educatori che ha ben meritato della nazione contribuendo, specie nelle condizioni più difficili, alla prima formazione culturale di milioni di cittadini italiani. (20878).

RISPOSTA. — Il lavoro di riliquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, procede con ritmo serrato, nonostante le numerose questioni pregiudiziali sorte e superate, come quella sulla prescrizione biennale degli arretrati.

Si assicura quindi che il competente ufficio del Ministero continuerà ad adoperarsi, con solerzia, indipendentemente da incentivi finanziari, al fine di completare, nel più breve tempo possibile, il piano di lavoro predisposto.

Per quanto concerne la proposta di decentrare la riliquidazione ai provveditorati agli studi, sentito in proposito anche il dicastero del tesoro, si esclude che una eventuale iniziativa in tal senso porti ad un acceleramento delle operazioni.

Il sistema proposto è anzitutto in contrasto con gli attuali ordinamenti e non può essere adottato se non in base ad una legge che decentri il servizio delle riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza, nell'ambito di ciascun provveditorato agli studi.

E da considerare inoltre che i decreti di riliquidazione delle pensioni emessi dai provveditori, dopo il controllo della ragioneria provinciale dello Stato, dovrebbero essere trasmessi, per la registrazione, agli uffici decentrati della Corte dei conti, i quali hanno sede soltanto nei capoluoghi di regione. Tale invio comporterebbe un'ulteriore perdita di tempo per i pensionati che risiedono in una provincia non capoluogo di regione.

Circa l'altra proposta di aumentare l'indennità di buonuscita, il dicastero del tesoro fa rilevare che un miglioramento dell'indennità stessa non potrebbe essere limitato, per ovvie ragioni, solo alla predetta categoria di dipendenti, ma dovrebbe riguardare tutto il personale statale avente diritto alla buonuscita.

A tal fine, occorrerebbe necessariamente aumentare i contributi dovuti dallo Stato e dal personale dell'ex Opera di previdenza per i dipendenti statali, incorporata nell'« Enpas », in quanto la gestione della predetta Opera di previdenza non presenta disponibilità finanziarie tali che le consentano di provvedere ad un miglioramento delle sue prestazioni, senza le corrispondenti maggior retribuzioni, atteso che la gestione stessa risulta in equilibrio, secondo i dati dell'ultimo bilancio tecnico al 1° ottobre 1958.

Il Ministro del tesoro assicura, infine, che i fondi della gestione previdenziale dell'« Enpas » vengono debitamente devoluti a fini istituzionali.

Il Ministro della pubblica istruzione.
GUI.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Al fine di conoscere se ritenga di intervenire affinché venga adeguata la attrezzatura telefonica in Marina di Caulonia (Reggio Calabria) alle esigenze di quel centro in pieno sviluppo.

Da tempo vi sono oltre 50 domande inevase di cittadini di quel centro tendenti ad ottenere il telefono, mentre altri cittadini pur avendo la esigenza, non hanno inoltrato domanda perché sfiduciati. (19626).

RISPOSTA. — Da accurate indagini esperte è risultato che le domande di utenza telefonica giacenti a Marina di Caulonia sono solo 7 e non oltre 50, come sopra indicato.

Pertanto, proprio in considerazione dell'esiguo numero delle domande ed a causa della distanza che divide la suddetta località del capoluogo (oltre 5 chilometri), non è stato possibile finora programmare l'estensione della rete urbana di Caulonia alla frazione di Marina.

La S.E.T. ha comunque assicurato che, compatibilmente con i numerosi lavori in corso, esaminerà la possibilità di installare a Marina di Caulonia un centralino di maggiore capacità, apportando così un primo potenziamento al servizio telefonico di detta località.

Il Ministro: CORBELLINI.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere il suo giudizio sul parere negativo espresso dal provveditore agli studi di Catanzaro sulla richiesta formulata dalla giunta comunale di Santa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

Eufemia Lamezia per la istituzione di una scuola di avviamento a tipo industriale;

se ritenga fondata la predetta richiesta alle nuove esigenze che sorgono con la industrializzazione della zona, già preannunciata,

con lo sviluppo che quel centro va assumendo, mentre i motivi addotti a motivazione del parere negativo sono in contrasto: quello della mancanza dei locali idonei con la disponibilità di un edificio, giudicato idoneo dal medico provinciale di Catanzaro, l'altro, nvero sorprendente della carenza di personale insegnante, con la dolorosa realtà di molti msegnanti, dotati di titoli adeguati, che rimangono disoccupati ed in provincia di Canzaro e nelle altre province calabresi. (22756).

RISPOSTA. — Il comune di Santa Eufemia Lamezia contava, al 30 giugno 1961, una popolazione di 2.214 abitanti, tale, cioè, da non poter giustificare la istituzione di una scuola di avviamento a tipo industriale.

Il provveditore ritenne quindi di dover esprimere parere contrario alla nuova istituzione, che avrebbe dovuto cominciare a funzionare con il 1° ottobre 1962, ed il Ministero non poté non condividere tale avviso.

Ciò è, del resto, in piena concordanza con le disposizioni impartite successivamente (circolare del 27 marzo 1962, n. 113 - protocollo n. 6957) in base alle quali il Ministero ha chiarito di « non poter prendere in considerazione proposte di istituzione relative a scuole da far sorgere in centri la cui popolazione residente sia inferiore a 3-4 mila abitanti ».

I 52 alunni in età di 11-14 anni residenti nel suddetto comune e frequentanti le scuole medie o di avviamento di Nicastro e Sambiase, sono stati ammessi al trasporto gratuito a cura del Ministero e agli stessi è stato dato un contributo di lire 10 mila *pro capite* per l'acquisto dei libri di testo per un importo complessivo di lire 936.340.

Il Ministro: GUI.

MISEFARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se si ritenga di dover disporre che sia accertata l'innocenza di Andrea Scopelliti fu Carmelo, da Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), già incriminato e condannato per la chiamata di correo da parte di Francesco Spinella di Pietro, e dieci anni dopo il delitto (uccisione avvenuta il 27 gennaio 1944 di certa Antonia Timpano), scagionato dall'altro condannato Alfonso Spinella, cugino dell'accusatore, che, sentendosi morire nel carcere di Barcellona, rivelò la assoluta

estraneità dello Scopelli al delitto (vedi notizia data dai giornali nell'anno 1954).

Si fa presente che almeno sette testi a discarico sono tuttora disposti a riconfermare l'alibi non riconosciuto in quel processo: Nastasi Paolo fu Filippo, Nastasi Antonio di Giuseppe, Nastasi Maria fu Filippo, Nastasi Francesco di Giuseppe, Schimizzi Antonio di Carmelo, Fedele Paolo fu Annunziato e Quattrone Vincenzo fu Andrea.

La riesumazione del processo, dopo i tanti errori giudiziari consumati e denunciati dalla stampa, non può divenire che un doveroso atto di giustizia. (22077).

RISPOSTA. — Una istanza di revisione proposta da Andrea Scopelliti avverso la sentenza 14 marzo 1945 della corte d'assise di Reggio Calabria, che lo condannava alla pena dell'ergastolo per concorso in omicidio e rapina, fu respinta dalla Corte suprema di cassazione, con sentenza 14 giugno 1957.

A tale conclusione la stessa Corte pervenne dopo il vaglio sia della dichiarazione del defunto Spinella Alfonso sia delle nuove prove offerte dall'istante ed indicate nel testo dell'interrogazione.

Alle predette notizie null'altro può aggiungere questo Ministero che non può entrare nel merito dei procedimenti giudiziari.

Il Ministro: BOSCO.

MISEFARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle ragioni per le quali, a distanza di anni dalla sua esecuzione, il mattatoio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) non sia stato collaudato dal genio civile e l'amministrazione del comune abbia ottenuto solo una provvisoria autorizzazione al suo parziale uso; se sia a conoscenza che il mattatoio ha imposto a quel comune una pesante obbligazione di circa 50 milioni di lire, da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti in 20-30 anni e con l'oneroso aggio consueto; e se consideri incredibile che esso possa ora risultare inidoneo e non funzionale con grave danno particolare della categoria dei macellai e con l'altro, più generale, della popolazione. (23231).

RISPOSTA. — La costruzione del mattatoio comunale di Pizzo Calabro venne ultimata nell'aprile 1961, ma il collaudo non ha potuto finora aver luogo perché il direttore dei lavori non ha ancora presentato la contabilità finale. All'uopo la prefettura di Catanzaro ha invitato il comune a fissare un termine perentorio per detto adempimento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

In attesa del collaudo, il comune ha ottenuto, il 13 luglio 1961, la consegna provvisoria di una parte del mattatoio, in modo da poter sopperire alle più urgenti necessità.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MISEFARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali elementi siano emersi a spiegazione del rinvenimento del cadavere di Georges Luitz nei pressi della stazione ferroviaria di Falconara Albanese (Cosenza); in particolare, se esistano rapporti tra la fine, in Calabria, dello sventurato cittadino di Nancy e la criminale attività dell'O.A.S. avvertita in tutto il territorio italiano. (23253).

RISPOSTA. — Nel pomeriggio del 17 aprile 1962, in località Cerasuolo del comune di San Lucido (Cosenza), veniva rinvenuto il cadavere del cittadino francese Luitz Georges, nato a Mentone l'8 agosto 1904 e domiciliato a Nizza. Sul cadavere e nei pressi di esso venivano trovate molte compresse bianche, un bicchiere e la carta di identità rilasciata il 18 maggio 1961 dalla prefettura delle Alpi Marittime.

Dal primo esame necroscopico disposto dall'autorità giudiziaria, non sono emerse tracce esterne di violenza, mentre gli accertamenti chimici relativi alla composizione delle compresse rinvenute nei pressi del cadavere sono tuttora in corso presso l'istituto di medicina legale di Napoli.

Comunque, dalle indagini, non è emerso alcun elemento indicante rapporti tra il decesso dello straniero suddetto e l'attività dell'O.A.S.

Si aggiunge che è stata interessata l'Interpol per gli opportuni accertamenti nel luogo di origine del predetto straniero, specie al fine di acclarare i moventi della sua visita in Italia, nonché i suoi precedenti ed il suo stato psichico.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

MISEFARI E FIUMANO'. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la sua opinione circa il mancato esame da parte della giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria dei ricorsi avanzati per la ineleggibilità dei consiglieri comunali di Calanna, di parte democristiana, rispondenti al nome di: De Marzio Michele, Scarpelli Michele, Pellicano Luigi e Sciarrone Giuseppe fu Salvatore (tutti morosi nei confronti delle tasse esattoriali il 7 novembre 1960), e per la loro surroga. (23254).

RISPOSTA. — I ricorsi proposti contro la eleggibilità di alcuni consiglieri comunali di Calanna sono stati trattati dalla giunta provinciale amministrativa nell'adunanza del 21 maggio 1962 dopo il deposito da parte dei ricorrenti del richiesto certificato dell'esattoria comunale, attestante che i consiglieri in questione risultavano debitori morosi di imposte e tasse verso il comune.

In detta adunanza, per altro, il difensore dei convenuti ha sollevato incidente di falso in ordine al certificato suddetto, dimostrando, con attestato rilasciato dalla procura della Repubblica che, al riguardo, pendeva procedimento penale su querela dei consiglieri interessati.

Pertanto, attesa l'influenza del giudizio di falso su quello di eleggibilità, la giunta provinciale amministrativa, con ordinanza del 16 giugno 1962, ha dovuto, secondo legge, sospendere ogni determinazione sui ricorsi di cui trattasi, fino all'esito del cennato procedimento penale.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MONASTERIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga di dover finalmente disporre la notifica all'interessato, a distanza di due anni circa dalla emissione, del decreto ministeriale del 23 febbraio 1960, numero 124, con il quale il Ministero negava all'ex militare Andrioli Antonio di Cosimo, classe 1931, da Oria (Brindisi) la pensione privilegiata ordinaria.

E da rilevare, a tal riguardo, che nonostante varie assicurazioni scritte ricevute dall'interrogante, in base alle quali il decreto in questione sarebbe stato trasmesso al comune di Oria, non sembra, a tutt'oggi, che il provvedimento sia pervenuto al destinatario. (22396).

RISPOSTA. — Nel confermare che il decreto ministeriale 23 febbraio 1960 con il quale venne negato, su conforme parere del comitato pensioni privilegiate ordinarie, al soldato in congedo Antonio Andrioli il diritto a trattamento privilegiato ordinario per non dipendenza da causa di servizio della infermità denunciata dal militare stesso, è stato trasmesso fin dal 26 febbraio 1960, al sindaco del comune di Oria per la notifica all'interessato, si aggiunge che, non avendo fino ad oggi l'anzidetta autorità comunale, nonostante i ripetuti solleciti, assicurata l'avvenuta notifica del citato decreto, è stato provveduto ad interessare la prefettura di Brindisi ad

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

ntervenire per una urgente definizione della questione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

NANNUZZI E RAUCCI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali misure intendano adottare per la revoca immediata della disposizione impartita da alcuni uffici tecnici erariali della Repubblica, in particolare dall'ufficio tecnico erariale a Roma, che stabilisce la sospensione degli accertamenti-sopralluogo per la risoluzione delle pratiche dei danni di guerra, per la evasione delle volture ineseguibili, per le stime sui beni pubblici e privati, per l'aggiornamento delle mappe; per l'applicazione della legge n. 408 agli effetti dei benefici fiscali relativi ai fabbricati di nuova costruzione, per il reperimento di fondi per contributi di miglioria, nonché per l'approvazione della congruità di prezzi.

Tale disposizione comporterà un'inevitabile rallentamento nella soluzione delle pratiche e conseguentemente ad un giustificato malcontento degli interessati nei confronti della pubblica amministrazione; inoltre si trarrà anche un disagio per gli impiegati addetti a questi uffici, che vedranno di colpo diminuire la loro retribuzione globale di fatto (stipendio più missione).

Gli interroganti chiedono inoltre ai ministri del tesoro e delle finanze se corrisponda il vero la motivazione fornita dalla amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e cioè: mancanza di fondi per le operazioni tecniche in premessa.

Qualora tale motivazione risultasse esatta gli interroganti chiedono di conoscere se l'amministrazione intende adottare provvedimenti immediati atti a liquidare le cause che determinano tale situazione e così ripristinare a totale attività degli uffici. (22247).

RISPOSTA. — Non è esatto che gli uffici tecnici erariali, ed in particolare l'ufficio tecnico erariale di Roma, abbiano disposto di non eseguire sempre senza sopralluogo gli accertamenti tecnici per l'espletamento dei vari servizi di istituto, tanto è vero che il lavoro di detti uffici continua normalmente con l'esecuzione dei sopralluoghi ritenuti necessari dai dirigenti degli uffici stessi.

Nessun rallentamento si è, perciò, verificato nei lavori degli uffici e tanto meno in quelli dell'ufficio tecnico erariale di Roma. Il dirigente di quest'ultimo ufficio, infatti, avendo esaurito i fondi assegnati per il terzo trimestre dell'esercizio finanziario in corso,

ha dato, a fine trimestre, maggiore impulso ai servizi che non richiedono sopralluoghi e a quelli del centro abitato di Roma, che non comportano la liquidazione delle indennità di missione, a norma dell'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291. Ciò senza alcun danno economico del personale tecnico perché è ben noto che l'indennità di missione non è una integrazione della retribuzione degli impiegati, ma rappresenta solamente il rimborso delle spese sostenute per esplicare incarichi fuori della sede ordinaria.

Si soggiunge, infine, che gli incarichi che richiedono l'esigenza di sopralluoghi continuano ad essere espletati entro i limiti delle somme stanziati in bilancio, e di quelle che sono in corso di stanziamento, già richieste nella misura indispensabile per far fronte alle necessità dei servizi.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se gli consta che da due anni i proprietari della provincia di Chieti — martirizzata dalla guerra — che hanno ricostruito o riparato, a prezzo di durissimi sacrifici e contraendo debiti, i loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra, non ricevono i contributi di legge ad essi spettanti perché il genio civile non è provvisto dei relativi fondi;

b) se è come intenda intervenire d'urgenza perché abbia termine la situazione gravissima di disagio che si è creata a seguito di tale fatto, essendo rimasta paralizzata l'opera di ricostruzione e quindi anche la attività di tutte le categorie ad essa interessate.

L'interrogazione si riferisce, a tal riguardo, alla interrogazione n. 15814 (allegato alla seduta del 21 febbraio 1961). (22703).

RISPOSTA. — Nell'esercizio finanziario 1960-61 ed in quello in corso è stata assegnata al provveditorato per gli Abruzzi la complessiva somma di 300 milioni di lire per la corresponsione di contributi diretti in capitale ai proprietari che provvedono al ripristino dei loro fabbricati distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici.

Su tale complessiva assegnazione 214 milioni di lire, e cioè oltre il 70 per cento, sono stati destinati a contributi nell'ambito della provincia di Chieti, in considerazione della vastità dei danni ivi provocati dalla guerra.

Ciò premesso, s'informa che il problema relativo alla necessità di destinare adeguati fondi alla ricostruzione edilizia in conseguen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

za degli eventi bellici è stato oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero.

Infatti è stata richiesta al Ministero del tesoro una assegnazione straordinaria sui fondi del corrente esercizio finanziario per far fronte almeno alle necessità più urgenti.

Si conferma, pertanto, quanto assicurato in occasione della risposta all'interrogazione succitata, e cioè che non si mancherà di tenere presenti le riconosciute ulteriori esigenze della provincia di Chieti se saranno disposte assegnazioni straordinarie per il titolo di che trattasi.

Tali esigenze potranno essere prese in considerazione anche in sede di ripartizione delle normali assegnazioni di bilancio del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: SULLO.

PRINCIPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere l'elenco dei comuni della provincia di Cosenza, nei quali è stato già costruito o è in corso di costruzione l'ufficio postale, le somme stanziare e soprattutto i criteri seguiti nella scelta dei comuni, in considerazione che comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti sono stati esclusi da tali provvedimenti. (20130).

RISPOSTA. — Negli esercizi scorsi per la costruzione di nuovi edifici postali e telegrafici nei comuni della provincia di Cosenza, quest'amministrazione ha impiegato fondi di notevole entità.

Sono state infatti realizzate opere considerevoli nelle località ove, in seguito ad indagini a tale scopo effettuate, più urgente si era palesata la necessità di sistemazione degli uffici.

Negli esercizi futuri si provvederà mediante adeguate assegnazioni di fondi a dotare di sedi moderne, decorose e funzionali altri stabilimenti postali e telegrafici della provincia anzidetta, secondo le effettive esigenze ed, ovviamente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per poter corrispondere alle aspettative delle popolazioni interessate.

Il Ministro: CORBELLINI.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se sia vera la notizia relativa alla soppressione della manifattura tabacchi Santissimi Apostoli di Napoli e, nel caso che la notizia risponda a verità, quale misura intenda prendere per garantire la continuazione di lavoro alle ottime e benemerite maestranze. (22892).

RISPOSTA. — La soppressione della manifattura tabacchi Santissimi Apostoli in Napoli è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 dicembre 1961, n. 311.

Il provvedimento rientra nel programma generale di ammodernamento degli impianti dell'amministrazione dei monopoli e si è reso necessario e non più dilazionabile per la vetustà e la mancanza di funzionalità degli edifici nei quali ha tuttora sede lo stabilimento.

Ai fini pratici, per altro, non si tratta di una soppressione vera e propria, ma piuttosto di un trasferimento, che sarà attuato gradualmente in apposito nuovo costruito fabbricato, che farà parte del complesso edilizio della manifattura tabacchi Galileo Ferraris.

A tale scopo l'amministrazione dei monopoli ha già effettuato l'acquisto di un'area adiacente alla stessa manifattura Galileo Ferraris per il potenziamento del complesso industriale di detto opificio, area sulla quale verrà anche costruito l'apposito fabbricato destinato ad ospitare le lavorazioni che, in via temporanea, ancora permangono nel vecchio immobile dei Santissimi Apostoli.

La procedura che verrà seguita per questo trasferimento sarà analoga a quella già attuata in occasione del precedente trasferimento della manifattura San Pietro Martire.

Per quanto, in particolare, concerne il personale già occupato nella soppressa manifattura, si dà assicurazione che non solo non riceverà alcun danno dal suddetto trasferimento, in quanto detto personale verrà mantenuto tutto in servizio, ma avrà, altresì, la possibilità di svolgere il proprio lavoro in locali modernamente attrezzati e funzionali.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ROBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali criteri — a meno che non sia fatto *in odio auctoris* per la precedente amministrazione — abbiano guidato il commissario prefettizio del comune di Napoli nella formazione di una nuova commissione edilizia del comune stesso, commissione dalla quale sono stati esclusi elementi egregi che erano stati nominati dalla cessata amministrazione, cosa che ha sollevato larga eco di proteste anche da parte delle categorie interessate per legge alla composizione della commissione medesima; per conoscere inoltre — anche a seguito del lamentato inconveniente — se non si ritenga opportuno che il commissario prefettizio ed il prefetto di Napoli nel procedere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

alla nomina di organi collegiali (consiglio dell'E.C.A., rappresentanti comunali nei vari enti, ecc.) si uniformino, salvo naturalmente casi evidenti di incompatibilità, alle indicazioni già fatte per gli organi stessi dalla precedente amministrazione ordinaria; o se, nell'ipotesi di rinnovamento della composizione degli organi suddetti, non ritengano opportuno di chiedere nuove indicazioni e designazioni ai gruppi politici che costituiscono il consiglio comunale. (4624, già orale).

RISPOSTA. — L'amministrazione straordinaria del comune di Napoli, nel procedere alla nomina della nuova commissione edilizia, ha fatto cadere la scelta dei componenti su noti professionisti, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, così come previsto dal vigente regolamento edilizio del comune.

Per quanto concerne la richiesta che, in sede di designazione di componenti di organi collegiali, siano tenute presenti le indicazioni già fatte dal disciolto consiglio comunale, la predetta amministrazione ha comunicato di non essere aliena dall'adottare il criterio prospettato.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

ROMEO, ANGELINI LUDOVICO, CALASSO E MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere:

a) per quali motivi il prefetto di Taranto ha provveduto al conferimento d'ufficio dell'esattoria comunale di Castellaneta in modo definitivo, anziché provvisorio;

b) le ragioni che hanno indotto il prefetto ad aumentare l'aggio di riscossione dal 2,18 per cento al 4,60 per cento;

c) se, per l'aumento dell'aggio, il prefetto, a norma dell'articolo 13 della legge del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, ha chiesto il parere al consiglio comunale di Castellaneta;

d) se risponda a verità che altre ditte esattoriali, prima del conferimento d'ufficio alla ditta Savino, avevano chiesto di ottenere la gestione con un aggio di gran lunga inferiore al 4,60 per cento. (22946).

RISPOSTA. — A seguito della morte del titolare dell'esattoria di Castellaneta, signor Carlo Lianza, avvenuta il 29 gennaio 1960, la vedova di questi, signora Maria Francesca Marino, è stata autorizzata, quale legale rappresentante dei figli minori, a continuare nell'esercizio fino al 31 dicembre 1961, ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi per

la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Essendo cessato di diritto il contratto d'appalto al termine del periodo di gestione anzidetto per effetto delle norme contenute nel secondo comma del citato articolo 93, la prefettura di Taranto, non essendo stato possibile predisporre tempestivamente gli atti per il collocamento dell'esattoria mediante asta pubblica, avvalendosi della facoltà che le attribuisce l'articolo 30 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, al fine di assicurare la continuità del delicato servizio, ha provveduto, con decreto n. 34510-34534 del 5 novembre 1960, al conferimento d'ufficio dell'esattoria in questione, in favore del signor Vincenzo Savino per il periodo 1961-1963 e con l'aggio del 4,50 per cento.

Tale aggio è stato determinato tenuto conto sia delle richieste degli aspiranti, sia della media degli aggi esattoriali applicati in provincia di Taranto e sia, infine, del fatto che i due precedenti esattori, che gestirono l'esattoria di Castellaneta con aggio più basso, non hanno potuto fronteggiare gli oneri della gestione stessa, tanto che il primo esattore signor Greco, venne dichiarato decaduto ed il secondo, signor Lianza, suicidatosi nel gennaio del 1959, si era trovato, parimenti, in serie difficoltà.

In ordine al punto 3) dell'interrogazione si precisa che l'amministrazione comunale di Castellaneta, interpellata dalla prefettura, ebbe ad esprimere con lettera 5 novembre 1960, il proprio parere favorevole al conferimento dell'esattoria al signor Vincenzo Savino con l'aggio del 4,50 per cento.

Per quanto concerne il punto 4) dell'interrogazione si comunica che, prima dell'emissione del decreto di conferimento, pervennero alla prefettura due sole domande, oltre quella del Savino.

Dette due domande furono prodotte, la prima dal signor Trisolini Ettore con l'aggio del 4,75 per cento (domanda seguita da rinuncia in data 30 ottobre 1960), e la seconda dal signor Visconti Luigi con l'aggio del 4,65 per cento, entrambi superiori a quello con il quale l'esattoria è stata conferita al signor Savino.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Forlì, tempestivamente informato da un consigliere comunale del M.S.I. di talune

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

gravi irregolarità dell'amministrazione comunale di Rimini nel rilascio di licenze edilizie, irregolarità successivamente documentate a richiesta della stessa prefettura, non ha ancora risposto al consigliere comunale interpellante, né disposto la nomina di una commissione d'inchiesta, come era stato pregato di fare e come era logico attendersi, per fare luce sui gravi fatti che, indirettamente conosciuti, hanno già destato una grande impressione fra la cittadinanza riminese. (4589, *già orale*).

RISPOSTA. — Il prefetto di Forlì, in seguito alle denunce presentate dalle minoranze consiliari sul rilascio da parte del sindaco di Rimini di alcune licenze edilizie ritenute irregolari, ha dato incarico al vice prefetto ispettore di effettuare gli accertamenti del caso.

In base alle risultanze dei predetti accertamenti, testè ultimati, è in corso la contestazione al sindaco delle manchevolezze riscontrate, con invito ad adottare i necessari provvedimenti per il ripristino della regolarità amministrativa.

Si soggiunge che il comune ha di recente approvato il nuovo piano regolatore della città e, su invito della prefettura, ha posto allo studio un nuovo regolamento edilizio inteso a normalizzare la situazione dell'importante centro turistico adeguandola al continuo sviluppo del medesimo.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se risponda a verità il fatto che non sono considerati dipendenti statali gli insegnanti non di ruolo nominati dai provveditori agli studi nei posti istituiti per sdoppiamento nella regione siciliana e finanziati dalla regione stessa, precisandosi che tali nomine sono state fatte in base ad una regolare graduatoria provinciale;

2) qualora il fatto risultasse vero, come si giustifichi la eventuale disposizione ministeriale emanata a tale proposito;

3) se sia vero che questi posti, derivati da sdoppiamento, sono stati dati per assegnazione provvisoria, contravvenendo così alle norme previste dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e dal relativo regolamento 26 aprile 1928, n. 1297. (22143).

RISPOSTA. — Alcuni provveditori agli studi della Sicilia ebbero a porre un quesito inteso a conoscere quale trattamento previdenziale dovesse usarsi dal 1° ottobre 1961, in

applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, al personale insegnante non di ruolo preposto a posti di sdoppiamento nelle scuole elementari della regione.

Detta legge, come è noto, con criterio assolutamente innovativo, ha esteso al personale insegnante non di ruolo di ogni ordine e grado il trattamento di quiescenza previsto per il personale di ruolo, sostituendo alla obbligatorietà dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia da assolversi verso l'I.N.P.S. (salvo il diritto di opzione da parte dell'interessato da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge) la ritenuta diretta in conto entrate tesoro da operarsi sullo stipendio.

Tale operazione presuppone la corrispondenza della retribuzione a carico dello Stato, dato che la ritenuta rappresenta il corrispettivo del dipendente al trattamento pensionistico che sarà poi sostenuto interamente dallo Stato medesimo.

Nel caso degli insegnanti elementari non di ruolo nominati in scuole istituite a seguito di sdoppiamento di classi in applicazione della legge regionale 2 luglio 1948, n. 30, non si verifica la condizione sopra menzionata, per essere le retribuzioni con fondi facenti carico al bilancio della regione siciliana, e pertanto in risposta al quesito, fu precisato che il predetto personale, non potendosi considerare ai fini del trattamento di riposo dipendente statale, doveva continuare ad essere iscritto all'I.N.P.S.

Conseguentemente, è sembrato altresì che il personale medesimo non potesse essere iscritto per le prestazioni assistenziali all'« Enpas » ma che dovesse, per contro, fruire della assistenza sanitaria da parte dell'ente previdenziale al quale sono iscritti i dipendenti della regione siciliana, similmente a quanto è stato già stabilito, su conforme parere del Ministero del tesoro, per gli insegnanti dei corsi popolari finanziati dalla stessa regione siciliana e dalla regione sarda.

La particolare posizione degli insegnanti non di ruolo nominati in posti risultati dallo sdoppiamento di classi elementari nella regione siciliana, se pure non consente ai fini previdenziali ed assistenziali di assimilare il personale medesimo al corrispondente personale statale, non impedisce di valutare il servizio prestato nelle classi di sdoppiamento alla stregua del servizio reso nei posti di ruolo organico.

Per quanto riguarda il terzo punto dell'interrogazione si fa presente che nel disporre

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

il movimento delle assegnazioni provvisorie per i posti disponibili in Sicilia, il Ministero ha tenuto conto soltanto dei posti del ruolo organico; non risulta per altro che maestri elementari di ruolo siano stati assegnati provvisoriamente a scuole derivate da sdoppiamento. Poiché questo Ministero ha, tuttavia, consentito che la regione siciliana attuasse un limitato movimento suppletivo delle assegnazioni provvisorie ad integrazione di quello disposto dal Ministero stesso, non è da escludere che, nell'effettuare tale ulteriore movimento, la regione siciliana abbia dovuto avvalersi, per ragioni contingenti, anche di taluno dei posti di sdoppiamento di cui trattasi.

Il Ministro: GUI.

RUSSO SALVATORE E PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il preside dell'istituto tecnico industriale Archimede di Catania a sciogliere l'associazione studentesca Archimede (A.S.A.), che aveva avuto riconoscimento speciale e che aveva collaborato precedentemente alla soluzione di problemi che interessano l'istituto stesso. (22727).

RISPOSTA. — Il preside dell'istituto tecnico industriale Archimede di Catania ha ritenuto, d'accordo col presidente del consiglio di amministrazione, di dover inibire ogni attività, nell'ambito scolastico, all'associazione studentesca A.S.A. costituita presso quell'istituto — cui era stato precedentemente concesso l'uso dei locali dell'istituto stesso — a seguito del verificarsi, nell'ambito della scuola, di numerosi incidenti dovuti all'attività di carattere politica svolta dall'associazione medesima, in contrasto con le finalità di ordine puramente scolastico che detta associazione si era proposta al momento della sua creazione.

All'associazione è stato fatto presente che se l'avesse voluto, avrebbe potuto continuare la sua attività in locali propri e fuori dell'istituto.

Il Ministro: GUI.

SANTARELLI ENZO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per conoscere se ed in qual misura l'U.N.E.S., ed altre imprese idroelettriche operanti nella regione marchigiana, abbiano corrisposto ai comuni rivieraschi le quote dovute in base alla legge sui sovraccanoni.

L'interrogante desidera conoscere i dati relativi alle singole centrali esistenti ed operanti nelle province marchigiane e le cifre dei versamenti effettuati dall'entrata in vigore della legge al 31 dicembre 1961. (22468).

RISPOSTA. — I bacini imbriferi montani della regione marchigiana sono cinque, e precisamente quelli dell'Aso, dell'Esino, del Chienti, del Potenza e del Tronto.

Nel bacino imbrifero montano dell'Aso ricade il solo impianto di Gerosa di pertinenza dell'U.N.E.S. della potenza di chilowatt 4.677, la cui annualità di sovraccanone ammonta a lire 6.080.100. Per questo impianto, dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 959, a tutt'oggi, la società concessionaria ha versato complessivamente la somma di lire 47.191.350 corrispondente all'intero importo dovuto, somma che è stata completamente ripartita tra i comuni interessati.

Nel bacino imbrifero montano dell'Esino ricade il solo impianto di Fondiglie Caville di pertinenza della ditta Albertini Luigi, della potenza di chilowatt 369, la cui annualità di sovraccanone ammonta a lire 479.700. Per questo impianto, dall'entrata in vigore della legge a tutt'oggi, la ditta concessionaria ha versato complessivamente soltanto lire 1.077.993 e ha presentato ricorso avverso alle ingiunzioni di pagamento fatte notificare da questo Ministero per le ulteriori somme che avrebbe dovuto corrispondere, ritenendo il proprio impianto non assoggettabile all'onere previsto dalla citata legge n. 959. In pendenza del giudizio, il giudice ha concesso alla ditta opponente la sospensione dei pagamenti medesimi e questo Ministero, stante l'elevato numero dei comuni interessati (27) e l'esiguità delle somme disponibili, non ha creduto opportuno di procedere al riparto delle somme stesse.

Nel bacino imbrifero montano del Chienti ricadono soltanto due impianti, ambedue di pertinenza dell'U.N.E.S., denominati Bologna e Valcimarra, rispettivamente della potenza di chilowatt 1.123 e chilowatt 7.010, le cui annualità di sovraccanone ammontano rispettivamente a lire 1.459.900 e lire 9.113.000. La società ha corrisposto tutte le annualità versando, per il primo, lire 12.620.024 e, per il secondo, lire 80.214.975, per un totale di lire 92.834.999, somma interamente liquidata ai comuni interessati.

Nel bacino imbrifero montano del Potenza, ricadono complessivamente quattro impianti. Per due di essi, e precisamente per gli impianti di Pianicella e di Borgo Pioraco, di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

pertinenza delle Cartiere Milani, rispettivamente della potenza di chilowatt 1.965 e chilowatt 1.269, corrispondenti ad un sovraccanone annuo di lire 2.554.500 e di lire 1.649.700, l'amministrazione è rimasta soccombente nelle cause promosse dalla società concessionaria avverso ai decreti di perimetrazione del bacino stesso, in quanto l'autorità giudiziaria ha ritenuto che detti impianti, non essendo compresi nel perimetro del bacino, non possono essere assoggettati all'onere di che trattasi.

Degli altri due impianti, quello di Pioraco, della potenza di chilowatt 432, è di pertinenza dell'U.N.E.S., e quello di Castelraimondo, della potenza di chilowatt 229, è, in parte, di pertinenza dell'U.N.E.S. (chilowatt 152,43) ed in parte del comune di Castelraimondo (chilowatt 76,57). Le rispettive annualità di sovraccanone ammontano a lire 561.600 e lire 297.700 (lire 198.159 dovute dalla U.N.E.S. e lire 99.541 dovute dal comune) e sono state corrisposte rispettivamente, lire 1.134.120 e lire 793.087 (lire 295.384 dalla U.N.E.S. e lire 497.703 dal comune), per un totale di lire 1.927.207.

Questo Ministero ha provveduto a notificare gli inviti di pagamento relativi alle ulteriori somme che la società e il comune devono corrispondere e, dato l'elevato numero dei comuni interessati (17) e la esiguità della somma introitata, non ha ritenuto opportuno procedere alla ripartizione della somma versata.

Nel bacino imbrifero montano del Tronto ricadono, infine, quattro impianti e precisamente quelli di Scandarella, di Castel Trovino, di Capodacqua, di Venamartello, tutti di pertinenza della U.N.E.S.

Per detti impianti, rispettivamente della potenza di chilowatt 703, 4.080, 1.152 e 12.070, corrispondenti alle annualità di sovraccanone di lire 913.900, 5.304.000, 1.497.600, 15.691.000, la società concessionaria ha corrisposto tutte le annualità e, cioè, rispettivamente, lire 6.547.078, lire 11.079.466, lire 11.290.240 e lire 140.085.760, per un totale di lire 169.002.544, somma interamente liquidata ai comuni interessati.

La suindicata legge 27 dicembre 1953, numero 959, non pregiudica naturalmente il disposto della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, sostitutiva dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la cui applicazione rientra nella competenza del Ministero delle finanze.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere attraverso quali provvedimenti intenda venire incontro alla legittima aspettativa dei sottufficiali osservatori chiamati, a seguito di normali corsi d'istruzione, « vedette dall'elicottero ».

Sarà a conoscenza del ministro che, mentre con legge 29 novembre 1961, n. 1300, si è venuti incontro alle esigenze degli ufficiali piloti ed osservatori e dei sottufficiali piloti e specialisti, mediante l'istituzione di una indennità di volo, nulla è stato previsto per i sottufficiali osservatori del corpo della guardia di finanza, dal momento che, in effetti, tale qualifica non esiste per i sottufficiali dell'aeronautica militare.

Sarà, infine, risaputo dal ministro che gli osservatori chiamati « vedetta dall'elicottero » svolgono in volo funzioni identiche a quelle degli ufficiali osservatori e sono esposti allo stesso rischio. (22989).

RISPOSTA. — Nelle forze armate la qualifica di osservatore compete esclusivamente agli ufficiali che, dopo il prescritto corso di formazione svolto presso la scuola di aerocooperazione dell'aeronautica militare, abbiano conseguito lo specifico brevetto aeronautico militare di osservatore dall'aeroplano, rilasciato con determinazione ministeriale.

La qualifica di vedetta dall'elicottero conferita ai sottufficiali del corpo della guardia di finanza non ha invece alcuna sanzione ufficiale, non essendo prevista dalla legislazione aeronautica ed essendo conferita con atto interno a conclusione di un breve periodo di addestramento presso una sezione elicotteri del corpo.

La funzione delle vedette dall'elicottero non presenta, inoltre, alcuna affinità con quella degli osservatori dall'aeroplano, dal momento che i compiti ad esse affidati sono limitati all'esecuzione materiale dell'esplorazione e dei rilevamenti fotografici, senza che le stesse assumano alcuna specifica responsabilità per la condotta della navigazione, come invece avviene per gli osservatori, cui è attribuita la responsabilità della navigazione aerea e della condotta operativa del velivolo.

Non sussistono, pertanto, i presupposti, sia di carattere giuridico (possesso di brevetto aeronautico militare) sia di carattere funzionale, atti a giustificare analogia tra le categorie degli ufficiali osservatori e quella dei sottufficiali vedetta dall'elicottero.

Non essendo possibile, per i motivi esposti, un'estensione analogica ai sottufficiali vedette

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

delle norme concernenti l'indennità di aeronavigazione in vigore per gli ufficiali osservatori, ai sottufficiali suddetti è corrisposta l'indennità di volo prevista, nella misura mensile di lire 7.000, dall'articolo 7 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, per il personale delle amministrazioni dello Stato che, senza essere in possesso di brevetto aeronautico militare, effettui voli comandati per motivi di servizio.

Inoltre, poiché i sottufficiali in questione fruiscono di tutti gli altri benefici di natura economica stabiliti da varie disposizioni legislative per il personale aeronavigante (generi di conforto, mensa obbligatoria di servizio, trattamento tavola), l'ammontare complessivo delle retribuzioni di carattere speciale percepite dagli stessi risulta inferiore di sole lire 2.000 mensili circa rispetto a quello corrisposto ai parigrado della categoria specialisti, che sono in possesso di regolare brevetto aeronautico conseguito dopo circa un anno di addestramento, ed ai quali sono attribuiti rilevanti responsabilità e compiti notevolmente più onerosi.

Per tali motivi, tenuto anche conto dell'esiguità del numero dei componenti della categoria di cui trattasi (attualmente 13 unità) e del carattere transitorio della loro permanenza nella categoria stessa, essendo in atto il graduale passaggio degli elementi riconosciuti idonei a quella dei piloti, non si ravvisa l'opportunità di dar corso ad un provvedimento legislativo tendente ad istituire una speciale indennità per il personale in questione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SCARPA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere per sanare la grave crisi dell'istruzione professionale, che è in atto nella città di Novara, come è rilevato dalla esclusione di 150 giovani lavoratori novaresi dai corsi serali professionali dell'istituto Omar per mancanza di fondi, di attrezzature, di aule. (23428).

RISPOSTA. — L'interrogazione sopra riportata è del tutto identica ad altra a risposta orale (n. 4526, per altro non ancora discussa) dello stesso interrogante, e concerne il funzionamento dei corsi serali liberi per maestranze industriali e apprendisti presso l'istituto tecnico industriale Omar di Novara.

Al riguardo, si fa presente che tali corsi non dipendono direttamente da questo Ministero, ma si svolgono sotto la vigilanza del locale consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, pur utilizzando i locali, le attrezzature e l'opera del personale insegnante dell'istituto tecnico Omar.

Ad ogni modo, dagli accertamenti compiuti, è risultato che il preside dell'istituto Omar ha già concordato da tempo con il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, l'attuazione graduale di un piano di assorbimento di tutti gli aspiranti alla frequenza nei corsi serali per maestranze in quell'istituto.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha, per parte sua, finanziato, per il corrente esercizio, nell'ambito della zona di Novara, i seguenti corsi di addestramento professionale:

ENTI GESTORI	Corsi	Allievi	Spesa
Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.)	7	140	8.873.000
Istituto nazionale istruzione professionale agricoltori (I.N.I.P.A.) .	4	120	1.368.000
Ente nazionale formazione addestramento giovani agricoltori (E.N.F.A.G.A.) . .	4	80	2.230.000
Città dei ragazzi .	3	45	5.943.120
	18	385	18.414.120

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

SCHIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere con urgenza se sia a conoscenza delle gravi discordanze e del conseguente disfunzionamento scolastico-amministrativo che da tempo si lamentano al liceo classico di Ischia, denunciato dalla stampa napoletana, a causa dell'irregolare comportamento di quel preside, che per altro continua a domiciliare a Napoli, assentandosi per lunghi periodi ininterrottamente dal proprio ufficio;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

se sia a conoscenza dei malumori e dello scontento del corpo insegnante conseguente alla sistematica violazione degli articoli 30 e 35 del regolamento ed alla mancanza di docenti di quel liceo, ed infine chiede di sapere se ritenga di approfondire più direttamente il modo come vengono eseguite o chiuse talune ispezioni ministeriali, che fanno nascere la più completa sfiducia nell'opinione pubblica, già disorientata da certi comportamenti o conclusioni d'inchieste od ispezioni in genere. (23122).

RISPOSTA. — Il liceo-ginnasio di Ischia è stato oggetto di due distinte ispezioni disposte rispettivamente dal provveditorato agli studi di Napoli e dal Ministero.

Dagli accertamenti compiuti è risultato che il clima avverso al preside è stato determinato dal malcontento dei genitori di alunni riprovati.

Nessuna norma regolamentare risulta sia stata violata in materia di scrutini e di esami, che si sono svolti regolarmente alla presenza del capo d'istituto.

Il preside è stato esortato ad un maggiore senso di cordiale comprensione nei confronti di qualche docente e, per quanto riguarda le saltuarie assenze compiute, è stato invitato a non allontanarsi più dalla sede senza la preventiva autorizzazione del provveditore.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda bloccare, con effetto immediato, l'accoglimento di nuove denunce di prodotti vinosi da parte degli uffici delle imposte di consumo.

Tale provvedimento si appalesa necessario considerando il fatto che tutt'ora si continua, da parte degli uffici delle imposte di consumo, a ricevere denunce di produzione vinicola, contrariamente alle disposizioni impartite con la circolare del Ministero delle finanze n. 16 del 10 febbraio 1962, protocollo n. 90383/62 divisione II.

Dette tardive denunce creano i presupposti per la emissione di bollette di accompagnamento e la conseguente immissione nel mercato di quantitativi di vino che per la loro tardiva data di nascita possono dare luogo a sospetti sulla genuinità degli stessi.

L'interrogante fa presente che la situazione del mercato del vino, da qualche settimana, segna una stasi con tendenza a cedimento in netto contrasto con le scarse giacenze di produzione esistenti sia presso i produttori privati sia presso le cantine degli operatori.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere se intenda disporre che per le denunce presentate successivamente al 20 febbraio, venga, a cura degli ispettorati agrari, raccolta la documentazione sulla legittimità della provenienza del prodotto denunciato ed in particolare sul rapporto tra superficie vitata condotta e la produzione. (23069).

RISPOSTA. — Questo Ministero, proprio per eliminare gli inconvenienti segnalati, è venuto nella determinazione di bloccare l'accettazione delle denunce dei prodotti vinosi da parte degli uffici delle imposte di consumo.

Sono in corso contatti con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui compete il controllo sulla genuinità dei prodotti agricoli e la repressione delle sofisticazioni, per diramare di comune accordo disposizioni nel senso sopra accennato.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se si ravvisi un attentato alla sovranità popolare, nonché alla segretezza del voto, nelle imminenti elezioni provinciali « a voto plurimo » che avranno luogo in Sicilia.

Come è noto, per la prima volta nel dopoguerra, anziché essere chiamati alle urne tutti i cittadini che godano dei diritti politici, tale elezione si avvarrà solo dei 5.325 voti dei consiglieri comunali in carica nelle province interessate. Ognuno di costoro avrà diritto al cosiddetto « voto plurimo », il cui valore è riferito al totale dei voti ricevuti dalla sua lista alle elezioni municipali, diviso per il numero dei consiglieri eletti nella stessa: pertanto, alla ricognizione dei risultati emergenti dalle urne, non sarà difficile, in molti casi, e specialmente nell'ipotesi di non ottemperanza al dettato dei rispettivi partiti, identificare, con semplici calcoli aritmetici, i singoli elettori (il che non può non risolversi in grave pregiudizio per l'indipendenza e la serenità dei consiglieri votanti). (20405).

RISPOSTA. — Le norme che regolano l'elezione dei consigli provinciali in Sicilia sono contenute non in leggi nazionali ma in leggi della regione siciliana, la quale ha, nella materia, competenza legislativa primaria.

Il cittadino che ritenga tali norme in contrasto con altre di ordine superiore, può, ove vi abbia interesse, sollevare la questione nella competente sede.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando sarà, finalmente, provveduto a una più decorosa tutela del magnifico sarcofago romano di Melfi, oggi praticamente incustodito, ed esposto a non infrequenti lesioni o rotture. (22691).

RISPOSTA. — Il sarcofago romano di Melfi è sistemato, in via provvisoria, in un locale del palazzo vescovile della città, dove venne trasportato alcuni anni fa, per sottrarlo alle ulteriori offese degli agenti atmosferici. Non è esatto, pertanto, che il pezzo sia oggi incustodito ed esposto a pericolo di lesioni.

Il sarcofago in questione, comunque, verrà decorosamente sistemato nel castello svevo di Melfi, non appena saranno ultimati i lavori di restauro e di allestimenti di alcune sale dell'immobile, ora passato in proprietà dello Stato, a seguito di donazione da parte dei precedenti proprietari, i principi Doria.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) quanti siano attualmente i docenti di storia dell'arte di ruolo nelle scuole medie superiori;

b) quante siano, complessivamente, le cattedre, coperte o scoperte, della stessa importantissima materia;

c) se e quando sarà, finalmente, eliminato il preoccupante divario tra il numero delle cattedre e il numero dei docenti di ruolo, sia per ottemperare a imperiose esigenze didattiche sia per non sgomentare i valorosi docenti di storia dell'arte tuttora abbandonati alla precarietà, sia infine per incoraggiare i giovani aspiranti all'insegnamento, la cui preparazione culturale e professionale merita la più sensibile attenzione della scuola italiana, che tuttavia deve essere in grado di offrire ai docenti, e agli aspiranti docenti, di storia dell'arte la certezza di un futuro dignitoso e sereno. (23123).

RISPOSTA. — I docenti di ruolo di storia dell'arte nei licei classici sono 127, le cattedre scoperte sono 12.

Per poter istituire una cattedra di ruolo di storia dell'arte occorrono tre corsi completi, a norma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1956, n. 613.

In conseguenza, poiché su 335 licei classici esistenti, ben 225 non hanno i tre corsi richiesti per l'istituzione della suddetta cat-

tedra di ruolo e considerato che per poter istituire due cattedre nello stesso liceo sono necessari sei corsi, risulta evidente la difficoltà, derivante dalla legge, di potere aumentare l'organico delle cattedre in parola.

Il Ministro: GUI.

SPECIALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, allo scopo di venire incontro alle esigenze degli impiegati civili, dei salariati e del personale militare in servizio permanente effettivo di stanza a Palermo, intenda destinare l'area su cui sorge la caserma Generale Di Maria alla costruzione di case per detti dipendenti, trasferendo la XI officina riparazioni automobilistiche che attualmente utilizza, per altro scarsamente, l'edificio, nella caserma Tukory, anche essa quasi abbandonata. Ciò renderebbe più facile, tra l'altro, la soluzione di alcuni gravi ed urgenti problemi posti dallo sviluppo urbanistico della zona in cui sorge la caserma Di Maria. (22795).

RISPOSTA. — Il trasferimento dell'XI officina riparazioni automobilistiche di Palermo dalla caserma Generale Di Maria alla caserma Tukory per costruire sull'area della prima case da destinare al personale militare e civile residente nella città non appare possibile, oltre che per l'ingente onere finanziario, per la scarsa capacità ricettiva della caserma Tukory attualmente occupata da altri reparti e servizi di notevole consistenza.

Si soggiunge che il problema di sopperire alle esigenze del dipendente personale militare e civile nella predetta città di Palermo è stato già affrontato da questa amministrazione militare ponendo in programma la costruzione di alloggi « Incis »-militari e demaniali e di alloggi I.N.A.-Casa, di cui una aliquota è in corso di assegnazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TRIPODI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato in cui vivono le 26 famiglie abitanti nella caserma Santa Chiara in Cosenza.

Ognuna di esse, spesso numerosa, è costretta in una sola stanza, priva di qualsiasi attrezzatura, e in stato di immorale promiscuità. Nonostante che la caserma a suo tempo sia stata dichiarata inabitabile da una commissione del comune, tale indecorosa situazione permane, per cui l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure di emergenza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1962

si ritiene disporre, in attesa di risolvere radicalmente il problema. (22429).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Cosenza in data 15 marzo 1962 ha provveduto alla provvisoria sistemazione in alloggi privati, a spese del comune, delle famiglie occupanti i locali dell'ex caserma Santa Chiara, che sono stati chiusi.

L'elenco di dette famiglie è stato rimesso all'I.A.C.P. ed all'I.N.A.-Casa perché le stesse siano tenute presenti nelle prossime assegnazioni di alloggi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda fare approvare con procedura di urgenza dal Consiglio superiore il progetto definitivo per l'acquedotto Sila Badiale, considerando l'inderogabile necessità dell'approvvigionamento idrico dei tre comuni calabresi di San Giovanni in Fiore, Cerenza e Castelsilano, le cui popolazioni soffrono la mancanza di acqua potabile e molti pericoli igienico-sanitari nell'intermittente erogazione di essa. (22448).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 23050, del deputato Mancini, pubblicata a pag. 10056).

TRIPODI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda adempiere con l'urgenza che il caso richiede le ripetute assicurazioni date al comune di Lungro (Cosenza) in ordine al potenziamento della miniera di salgemma, previo l'invio sul posto di una commissione di tecnici e lo stanziamento dei 200 milioni riconosciuti strettamente indispensabili per l'ammodernamento degli impianti. La mancata realizzazione delle promesse, nonostante il lungo tempo trascorso, desta un comprensibile allarme nelle popolazioni del Pollino, che temono la deprecata chiusura della miniera già una volta evitata e l'indigenza di ben 250 famiglie che vivono di quel lavoro e che altre risorse non potrebbero trovare nella depressa economia calabrese. (23009).

RISPOSTA. — Si dà assicurazione del fatto che l'amministrazione sta facendo ogni sforzo per mantenere in funzione la miniera di Lungro.

A tale fine è stato dato incarico ad un'apposita commissione, costituita dai professori e dai tecnici sottoelencati, di accertare se e quali giacimenti ci sono e quali ammodernamenti si rendono necessari agli impianti:

professor Bianchi Angelo, presidente del comitato geologico, istituto di geologia dell'università di Padova, presidente;

professor Accordi Bruno, titolare cattedra di geologia, università di Roma;

professor Dal Piaz G. Battista, titolare cattedra di geologia, università di Padova;

professor Caloi Pietro, docente di sismologia nell'università di Roma;

dottor ingegner Beneo Enzo, ispettore generale del Ministero dell'industria, capo del servizio geologico;

ingegner Marra Massimo, ingegnere capo del Ministero dell'industria, ufficio I, divisione III, della direzione generale delle miniere;

dottor Gualdi Giuseppe, direttore centrale dei monopoli di Stato, capo del servizio sali.

Il Ministro: TRABUCCHI.

TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda esplicitamente tranquillizzare le popolazioni del comune di Soriano (Catanzaro) in agitazione per la ventilata minaccia di cessione di una zona del proprio territorio al limitrofo comune di Soriano. L'amministrazione interessata lamenta, oltretutto, anche il danno economico di una tale riduzione territoriale. (23255).

RISPOSTA. — Presso la prefettura di Catanzaro è in corso d'istruttoria una istanza presentata da alcuni abitanti della borgata « Collina degli Angeli », facente parte del comune di Soriano, intesa ad ottenere l'aggregazione della borgata stessa al contermino comune di Soriano Calabro.

Una volta definita l'istruttoria, ed ove dovessero sussistere i prescritti presupposti di legge, questo Ministero non mancherà di valutare le ripercussioni della variazione territoriale sulla situazione economica e finanziaria del comune di Soriano, riferendone al Consiglio di Stato, in sede di richiesta del prescritto parere.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.